Il “modello italiano” di disciplina delle circostanze del reato. Profili critici e prospettive di riforma

The "Italian model" of regulation of the circumstances of the crime. Critics and perspectives of a reform.

Alessandro Melchionda
Professore Ordinario di Diritto penale
nell’Università di Trento, Italia

Abstract: Il testo sviluppa una analisi della specifica ed articolata disciplina generale delle c.d. “circostanze aggravanti ed attenuanti del reato”, che è ancora oggi prevista in Italia dal codice penale del 1930. La materia è da sempre oggetto di un controverso inquadramento, sia dogmatico, che funzionale, e presenta molteplici profili di criticità. Procedendo da una rinnovata verifica storico-comparatistica dell’attuale disciplina italiana, lo studio prende in esame le più recenti proposte di eliminazione della categoria e conclude fissando le basi per una “rilettura” del sistema italiano delle circostanze anche nella prospettiva di un’eventuale riforma del codice penale.

Parole chiave: circostanze aggravanti ed attenuanti, elementi accidentali del reato, forme di manifestazione del reato, commisurazione della pena, imputazione soggettiva delle circostanze

Abstract: The text develops an analysis of the specific and articulated general regulation of the so-called “aggravating and mitigating circumstances of the crime”, which is still provided for in Italy today by the Criminal Code of 1930. The subject has always been the subject of a controversial framing, both dogmatic and functional, and presents multiple critical profiles. Proceeding from a renewed historical-comparative review of the current Italian discipline, the study examines the most recent proposals for the elimination of the category and concludes by setting the basis for a “rereading” of the Italian system of circumstances also in the perspective of a possible reform of the penal code.

Keywords: aggravating and attenuating circumstances, incidental elements of the offense, forms of manifestation of the offense, dosimetry of the penalty, subjective imputations of circumstances

1. Nell’ambito del codice penale italiano del 1930, la disciplina delle c.d. ”circostanze del reato” ha notoriamente rappresentato una tra le più importanti novità sistematiche[1].

Gli indici, in tal senso, sono molteplici. Un primo è, ad esempio, apprezzabile anche da un punto di vista meramente quantitativo: già da una semplice ricognizione delle molte disposizioni incentrate

[1] Nel presente scritto vengono ripresi molteplici aspetti che ho più ampiamente trattato nello specifico studio: A. MELCHIONDA, *Le circostanze del reato. Origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica*, Padova, Cedam, 2000. A questo testo faccio quindi riferimento per più ampie citazioni bibliografiche e giurisprudenziali, qui limitandomi alla segnalazione dei soli dati essenziali ed alle citazioni testuali.

sulla previsione di singole circostanze aggravanti od attenuanti si evidenzia, infatti, una consistenza del fenomeno circostanziale che, certo non a caso, ha portato ad attribuire al sistema italiano una sorta di vero e proprio «primato europeo di ampiezza»[2].

Gli aspetti di maggior importanza sono tuttavia legati ai presupposti di tipo tecnico-legislativo e, da questo punto di vista, il dato fu oggetto di immediata segnalazione anche nel quadro dei lavori preparatori del codice: da più parti si convenne, infatti, nell'indicare la nuova disciplina generale delle circostanze come «una fra le parti più importanti e caratteristiche della riforma»[3]; «vera costruzione»[4], si aggiunse ancora, «radicalmente innovatrice di ogni concezione teorica tradizionale e legislativa»[5].

Il risvolto più evidente di questa drastica rivoluzione fu senz'altro quello legato all'opzione per una tecnica di tipo essenzialmente casistico, nella specie caratterizzata anche dalla parallela introduzione di un ulteriore aspetto di rilevanza più generale. Oltre, infatti, ad una articolata elencazione di singole circostanze aggravanti ed attenuanti previste in raccordo a specifiche figure di reato (emblematici gli esempi delle numerose circostanze aggravanti previsti dagli artt. 576 e 577 c.p. per il reato di omicidio ed all'art. 625 c.p. per quello di furto), sono state inserite nell'ambito del Libro Primo del codice, agli artt. 61 e 62 c.p., le circostanze aggravanti ed attenuanti che sono state ritenute suscettibili di essere valorizzate con riguardo ad un più vasto numero di illeciti: da qui, come è noto, è nata la tradizionale differenzione tra "*circostanze comuni*" e "*circostanze speciali*".

La particolare importanza di questa novità fu ampiamente sottolineata dallo stesso Ministro Alfredo Rocco, il quale, in un famoso passo della relazione al progetto definitivo del codice, richiamò l'attenzione sulla astratta possibilità di opzione fra più modelli di disciplina, distinguendo tra la generica scelta di deferire al giudice il potere di aumentare o diminuire la pena, senza fornire più specifiche indicazioni su presupposti e/o criteri di tale ampia facoltà discrezionale; ovvero, in alternativa, integrare questo primo modello mediante l'indicazione di criteri direttivi, che potessero fungere da guida per il giudice; ovvero, ancora, procedere ad una minuziosa e tassativa elencazione di varie circostanze aggravanti ed attenuanti[6]. Ferma la segnalata opzione per quest'ultima soluzione, la codificazione italiana del 1930 si caratterizzò tuttavia anche per la parallela previsione di quei criteri di commisurazione discrezionale della pena che, così come fissati nell'ambito dell'art. 133 del nuovo codice, hanno poi portato alla ulteriore contrapposizione tra l'area delle c.d. "*circostanze proprie*" e quella delle c.d. "*circostanze improprie*"[7].

Su questo piano fu netta, perciò, la differenza che si venne a determinare rispetto al previgente assetto normativo. Nell'ambito del codice penale italiano del 1889, infatti, le uniche circostanze aventi efficacia comune a tutti i reati erano identificabili solo nella pur articolata figura della recidiva ed in alcune situazioni ulteriori, tutte ricomprese nell'ambito del Titolo Quarto del codice, formalmente dedicato alla disciplina "Della imputabilità, e delle cause che la escludono o la diminuiscono". Fra queste spiccavano soprattutto la previsione di una diminuzione di pena per il soggetto affetto da vizio

[2] A. MALINVERNI, *Per una teoria generale delle circostanze aventi a fondamento la personalità del soggetto attivo del reato*, in «La Scuola Positiva», 1965, p. 196.
[3] *Relazione del Prof. Berenini per l'Università di Parma*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, a cura del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, vol. III-1ª, Osservazioni e proposte sul Progetto preliminare di un nuovo codice penale, Roma, 1928, p. 451.
[4] *Relazione del Prof. Pinto per l'Università di Urbino*, in *Lavori preparatori*, cit., p. 454.
[5] *Relazione del Prof. Lanza per l'Università di Catania*, in *Lavori preparatori*, cit., p. 449.
[6] *Relazione sul Libro 1° del Progetto*, in *Lavori preparatori*, cit., vol. V-1ª, Roma, 1929, p. 110.
[7] Per una più ampia disamina dei lavori preparatori del Codice Rocco rinvio a A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 486-493.

parziale di mente (art. 47), per chi avesse agito in stato di ubriachezza accidentale (art. 48), per chi avesse reagito a seguito di provocazione (art. 51), nonché per tutte quelle "classiche" ipotesi in tema di minore età del soggetto attivo (artt. 54, 55, 56). Il vero perno centrale della disciplina prevista dal codice Zanardelli era, tuttavia, rappresentato da quell'ulteriore disposizione in tema di circostanze attenuanti generiche (art. 59), che lo stesso Ministro Rocco indicò quale tipico esempio di soluzione tecnica contrapposta a quella viceversa adottata dalla nuova legislazione del 1930.

Drasticamente innovative risultarono, tuttavia, anche le specifiche disposizioni che furono introdotte proprio al fine di fornire una disciplina unitaria ed omogenea dell'intera sfera delle circostanze del reato. Nella legislazione del 1889 mancava, in effetti, una disciplina siffatta: le regole di maggiore importanza erano quelle dettate per l'applicazione ed il computo delle singole variazioni di pena (art. 29); quelle inerenti ai casi di errore di persona (art. 52); e quelle infine dedicate alla disciplina della c.d. comunicabilità delle circostanze fra più compartecipi nello stesso reato (artt. 65 e 66). Un quadro quindi molto meno articolato ed omogeneo di quanto venne a caratterizzare la soluzione in seguito accolta dal codice penale del 1930, non a caso valorizzata anche dalla previsione di un intero capo del Libro Primo espressamente dedicato alla disciplina globale "Delle circostanze del reato".

Ed in effetti, è proprio nella più generale disciplina delle circostanze che è dato cogliere il perno della maggiore importanza sistematica che l'istituto ha assunto nell'ordinamento penale italiano del 1930. Attraverso tali disposizioni è stata, infatti, delineata una piattaforma normativa avente caratteristiche assolutamente specifiche, sia per quanto concerne il regime di imputazione soggettiva delle circostanze (artt. 59 e 60 c.p.), sia con riguardo agli stessi effetti modificativi della pena ed all'eventuale concorso, omogeneo od eterogeneo, di più circostanze (artt. 63, 64, 65, 66, 68 e 69 c.p.). A queste regole si è inoltre affiancato un ulteriore insieme di previsioni normative che, pur collocate in altri settori del codice (cosi, ad esempio, l'art. 84 c.p., ai fini della delimitazione del c.d. reato complesso; l'art. 118 c.p., in relazione alla valutazione delle circostanze nel caso di concorso di persone nel reato; l'art. 157 c.p., sul piano del regime di computo della prescrizione; l'art. 9 disp. att. c.p., per gli effetti sulla distinzione fra delitti e contravvenzioni), nel loro complesso hanno concorso a dettare una disciplina generale del tutto originale ed innovativa[8].

Il ruolo assunto dall'avvento del codice Rocco rispetto alla complessiva rilevanza del fenomeno circostanziale ben emerge, tuttavia, anche alla luce di quanto pare aver contrassegnato la parallela disamina scientifica. Al di fuori di pochi lavori incentrati sull'analisi di singole ipotesi circostanziali e di sporadiche trattazioni sollecitate da problemi di natura prettamente tecnico-applicativa, non pare, in effetti, che, prima dell'avvento del codice penale del 1930, la categoria delle circostanze fosse stata posta ad oggetto di studi di particolare ampiezza e notorietà. Certo, se si guarda al passato più remoto, vengono ancora oggi segnalati e ricordati scritti di indubbio rilievo[9]. Ma se si opera un confronto con il taglio delle "moderne" questioni penalistiche, prima del 1930 gli unici scritti dedicati ad una disamina globale della materia si limitavano solo ad un paio di voci enciclopediche, anch'esse, peraltro prive di spunti dogmatici di rilievo[10] e ad alcuni più specifici studi rimasti tuttavia ai margini del principale

[8] Sulla centrale importanza di questa disciplina più generale v. per tutti A.M. STILE, *Il giudizio di prevalenza e di equivalenza tra le circostanze*, Napoli, Jovene, 1971, p. 53.
[9] Notissimo il richiamo all'opera di A. TIRAQUELLUS, *De poenis legum ac consuetudinum, Statutorumque temperandis, aut etiam remittendis, et id quibus quotque ex causis*, Venetiis, 1560.
[10] Ci si riferisce, in particolare, alla "voce" di S. DURANTE, *Attenuanti*, in «Digesto Italiano», Torino, Utet, 1926, vol. IV-2, 1926, pp. 144-162, ed a quella precedente di LUCCHINI, *Aggravanti (cause) e attenuanti (cause)*, in «Digesto Italiano», Torino, Utet, 1893, vol. II-2, 1893, pp. 1-3.

dibattito dell'epoca[11]. Con l'emanazione del codice Rocco è, invece, evidente la brusca accelerazione che immediatamente acquisì l'interesse per lo studio delle circostanze del reato, subito poste ad oggetto di più di un'indagine monografica e, da allora, rimaste praticamente sempre al centro dell'attenzione scientifica italiana[12].

La diffusione e la permanenza di un così articolato e costante interesse per il tema vanno, senza alcun dubbio, comprese anche alla luce del successivo operato del legislatore, ed in particolare delle molteplici occasioni di riforma che hanno avuto modo ripercuotersi sull'assetto originario della disciplina delle circostanze, così implicitamente eletta a piano privilegiato per l'attuazione dei più variegati obiettivi di politica criminale. L'esemplificazione è vastissima: dalle prime modifiche in tema di attenuanti generiche apportate nel 1944, subito dopo la caduta del regime fascista, con l'introduzione dell'art. 62-*bis c.p.*, alla "rivoluzione" determinatasi a seguito della famosa novella del 1974 sul giudizio di bilanciamento delle circostanze previsto dall'art. 69 *c.p.*; dalla previsione della nuova categoria delle c.d. circostanze "ad effetto speciale", introdotta nel 1984 con la correzione dell'art. 63 *c.p.*, alla riforma del regime di imputazione oggettiva delle circostanze introdotta nel 1990 mediante la modifica dell'art. 59 c.p. e dell'art. 118 c.p.; dalla legislazione dettata dall'emergenza terroristica, a quella intervenuta in risposta al grave fenomeno dei sequestri di persona; dai molteplici provvedimenti di amnistia, con il rinvio all'accertamento di determinate figure circostanziali, quale presupposto decisivo per l'esclusione o meno del beneficio, alle tante riforme in tema di competenza per materia, di carcerazione cautelare, di recidiva e prescrizione, etc., nel complesso sono davvero tantissimi gli interventi che hanno avuto modo di incidere su singoli profili di rilevanza del fenomeno circostanziale; e ciò, invero, con l'inserimento di modifiche che, ancorché ispirate da una logica di mera correzione novellistica, hanno spesso rappresentato il frutto di una perdurante incapacità di procedere a più radicali riforme del codice ancor

[11] Fra questi spiccano, soprattutto, il saggio di P. MIRTO, *Le circostanze del reato e la nozione di elementi caratterizzanti*, in «Rivista Penale», 1923, (XCVII), p. 424 e la più vasta opera di Domenico Cigna, complessivamente articolata in due monografie (D. CIGNA, *Le circostanze del reato nella dottrina, nella legge, nella storia*, Milano, SEI, 1916; ID., *Positivismo e diritto*, Palermo, Trimarchi, 1921), ed in un'ulteriore serie di lavori minori (ID., *Le circostanze di reato nella critica giuridica e storica*, in «Rivista Penale», 1919, LXXXIX, pp. 371-390; ID., *Le circostanze procedurali*, in «Rivista Penale», 1919, LXXXIX, pp. 138-142; ID., *Il sistema delle circostanze di reato nel diritto positivo*, in «Rivista Penale», 1919, XC, pp. 445-461). Sul ruolo e l'importanza di questi studi mi permetto ancora rinviare a quanto osservato in A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 445-457.

[12] Anche dalla semplice considerazione delle principali monografie e voci enciclopediche pubblicate dopo il 1930 emerge chiara conferma di questo maggiore interesse: in ordine cronologico, A. SANTORO, *Teoria delle circostanze del reato*, Roma, 1933; R. PANNAIN, *Gli elementi essenziali e accidentali del reato*, Roma, Athenaeum, 1936, 1936; S. COSTA, *Circostanze oggettive e soggettive del reato*, in «Nuovo Digesto Italiano», Torino, Utet, 1938, vol. III, p. 164; B. COCURULLO, *Le circostanze del reato*, Napoli, 1940; A. SANTORO, *Le circostanze del reato*, Torino, Utet, 1952; M. MASSA, *Le attenuanti generiche*, Napoli, Jovene, 1959; A. SANTORO, *Circostanze del reato*, in «Novissimo Digesto Italiano», Torino, Utet, 1959, vol. III, p. 264; A. MALINVERNI, *Circostanze del reato*, in «Enciclopedia del Diritto», Milano, Giuffrè, 1961, vol. VII, p. 66; G. CONTENTO, *Introduzione allo studio delle circostanze del reato*, Napoli, Jovene, 1963; G. MARINI, *Le circostanze del reato. Parte generale*, Milano, Giuffrè, 1965; A.R. LATAGLIATA, *Circostanze discrezionali e prescrizione del reato*, Napoli, Jovene, 1967; A. STILE, *Il giudizio,* cit.; G. MARINI, *Circostanze del reato (Diritto penale)*, in «Novissimo Digesto Italiano», Torino, Utet, 1980, app. A-COD, p. 1254; G. DE VERO, *Circostanze del reato e commisurazione della pena*, Milano, Giuffrè, 1983; R. GUERRINI, *Elementi costitutivi e circostanze del reato*, Milano, Giuffrè, 1988; A. MANNA, *Circostanze del reato*, in «Enciclopedia Giuridica», Roma, Treccani, 1993, vol. VI, p. 1; T. PADOVANI, «*Circostanze del reato*», in «Digesto delle discipline penalistiche», Torino, Utet, 1988, vol. II, p. 187.; G. MARCONI, *Il nuovo regime di imputazione delle circostanze aggravanti*, Milano, Giuffrè, 1992; G. ZUCCALÀ, *Delle circostanze del reato*, in «Commentario breve al Codice Penale», a cura di A. Crespi, F. Stella e G. Zuccalà, Padova, Cedam, 1992, p. 188; S. PREZIOSI, *La fattispecie qualificata*, Padova, Cedam, 2000; S. PUTINATI, *Responsabilità dolosa e colposa per le circostanze aggravanti*, Torino, Giappichelli, 2008; A. PECCIOLI, *Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento*, Genova, Brigati, 2008; L. PELLEGRINI, *Circostanze del reato: trasformazioni in atto e prospettive di riforma*, Firenze, Firenze University Press, 2014. A questi scritti va ovviamente aggiunta un'amplissima messe di saggi, articoli, note a sentenza, e brevi osservazioni, che pure hanno contribuito all'approfondimento di svariati aspetti di rilevanza generale dell'istituto e per i quali rinvio alle indicazioni fornite in A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 32-34.

oggi vigente, così però anche alterando l'assetto originario del codice fino al punto, come è stato osservato, di porre l'intera categoria delle circostanze di fronte al rischio di una vera e propria disintegrazione sistematica[13].

2. Non ostante questa grande attenzione per lo studio della materia, l'esito del dibattito penalistico italiano non pare essere stato coronato da risultati univoci e condivisi.

Secondo una soluzione ormai comune, a livello manualistico l'analisi della disciplina delle circostanze del reato viene sviluppata nell'ambito di un capitolo collocato in posizione separata ed autonoma, tanto rispetto alla trattazione della struttura costitutiva del reato, quanto rispetto alle più specifiche implicazioni in materia di commisurazione della pena[14]. In coerenza con questa prima prospettiva di inquadramento, parimenti diffusa e consolidata è altresì la tendenza a ravvisare nelle caratteristiche di fondo dell'istituto una sorta di ponte funzionale fra l'astrattezza dei presupposti sui quali vengono affrontate le questioni in ordine all'*an* della responsabilità penale e la contrapposta esigenza di concretizzazione e di individualizzazione del *quantum* di pena applicabile al soggetto ritenuto responsabile del fatto commesso. A questo riguardo è anzi divenuta una sorta di assioma, quasi incontestato ed incontestabile, la celeberrima segnalazione in ordine alla possibilità di cogliere, nella disciplina delle circostanze del reato, «il più esplicito tentativo del legislatore di rendere quanto più possibile aderente il diritto al fatto in una materia in cui, più che in ogni altra, è viva ed urgente la necessità di non dissociare la regolamentazione giuridica dalla realtà umana che ne è oggetto»[15]. Ed è soprattutto in quest'ottica, in effetti, che, come si è ulteriormente ribadito, «la distinzione tra elementi essenziali ed accessori assurge a vera costante del pensiero giuridico-penale»[16].

A questa apparente omogeneità di inquadramento generale non corrisponde, tuttavia, un'analoga univocità di opinioni sul piano delle connesse fondamenta dogmatiche e funzionali.

I primi studi della materia (di certo condizionati da un approccio "tecnico-giuridico" all'epoca dominante e notoriamente poco aperto ad una lettura "critica" della legislazione positiva) hanno subito interpretato l'assetto complessivo della nuova disciplina, ed in particolare la prevista autonomia di regole valide per le sole circostanze, come una sorta di diretto precipitato logico di quanto altrimenti riconducibile alla categoria dei c.d. "*elementi accidentali del reato*"; di quegli elementi, cioè, che, come si suole dire, diversamente dai c.d. "*elementi essenziali del reato*", svolgono un ruolo puramente accessorio e secondario rispetto all'*an* della responsabilità penale, rilevando in via principale sul solo versante del *quantum* di pena irrogabile al reo[17].

Sottoposta a più attenta verifica questa prima impostazione non ha, però, trovato conforto. Ad essa si è, infatti, obiettato che, sul piano delle regole che governano la formazione della norma giuridica, ogni elemento che si aggiunge a quelli già previsti da una determinata disposizione normativa (integrandone o modificandone il contenuto) genera «una nuova norma con propria fattispecie e proprie

[13] G. DE VERO, *Le circostanze del reato al bivio tra reintegrazione e disintegrazione sistematica. I riflessi delle novelle del 1984*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1986, p. 49.
[14] Per tutti: G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale*, p.g., Bologna, Zanichelli, 2019, 8ª ed., p. 435 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, Cedam, 2017, 10ª ed., p. 395 ss.; G. MARINUCCI - E. DOLCINI - G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale*, p.g., Milano, Giuffré, 2022, 11ª ed., p. 655 ss.; F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2021, 8ª ed., p. 492 ss.
[15] G. CONTENTO, *Introduzione*, cit., p. 2.
[16] F. BRICOLA, *Le aggravanti indefinite. Legalità e discrezionalità in tema di circostanze del reato*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1964, p. 1051.
[17] R. PANNAIN, *Gli elementi*, cit., pp. 19 e 161; A. SANTORO, *Le circostanze*, cit., p. 25.

conseguenze giuridiche», divenendo così anch'esso elemento del tutto essenziale alla dimensione costitutiva di quest'ultima[18]. Sulla scorta di queste premesse, ed esclusa quindi in radice ogni possibilità di ancorare la differenza fra circostanze ed altri elementi del reato a presupposti di ordine pregiuridico asseritamente riferibili alla categoria dei c.d. *accidentalia delicti*, un primo indirizzo ha ritenuto di poter qualificare le circostanze quali elementi che, al pari degli stessi elementi essenziali, danno origine ad una autonoma fattispecie astratta di reato (quella del c.d. reato circostanziato) e, vista la diversa rilevanza (e disciplina) giuridica di queste particolari fattispecie rispetto a quelle viceversa classificabili quali veri e propri titoli autonomi di reato, le circostanze sono state così dogmaticamente classificate quali elementi modificativi (non del titolo, bensì solo) della c.d. "forma di manifestazione del reato"[19]. Diversa conclusione è stata invece raggiunta da un successivo orientamento interpretativo che, muovendo dalla considerazione del particolare criterio di calcolo della pena dettato dall'art. 63, comma 1, c.p. per il solo reato circostanziato (con valorizzazione della variazione circostanziale di pena solo quale passaggio successivo alla quantificazione della c.d. pena base) ha ritenuto di poter meglio classificare le circostanze quali "elementi autonomi della c.d. fattispecie concreta": quali elementi, cioè, che, pur rimanendo estranei alla struttura costitutiva della fattispecie astratta, concorrerebbero a dare vita ad una sorta di fattispecie intermedia, formalmente distinta anche da quella rappresentata dall'ancor più ampio insieme di elementi (concreti) che, a norma di quanto previsto dall'art. 133 c.p., sono rilevanti (secondo l'accennato regime dell'art. 63, comma 1, c.p.) ai fini della determinazione della c.d. pena base[20].

Questo contrasto di opinioni si è, invero, accentuato anche alla luce dei risultati raggiunti da successive indagini più direttamente concentrate sugli aspetti di tipo funzionale dell'istituto. In particolare: l'asserita equiparazione fra circostanze ed elementi costitutivi del reato sul piano della c.d. fattispecie astratta del reato ha trovato ulteriore riscontro nell'opinione di chi, alla luce di quanto previsto dall'art. 157 c.p. in materia di prescrizione (ovviamente nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 251/2005), ha ritenuto corretto considerare le circostanze quali elementi che, al pari degli stessi elementi costitutivi del reato, risultano funzionalmente raccordati alla stessa fase di determinazione edittale della sanzione. Si tratterebbe, cioè, di elementi che, lungi dall'operare nel quadro della commisurazione concreta della pena, sono direttamente rilevanti sul piano della c.d. commisurazione legale, in quanto disciplinati quali vere e proprie "cause di modificazione della cornice della pena"[21]. Diversa conclusione è stata invece raggiunta da chi, proprio traendo spunto dallo specifico dettato dell'art. 63, comma 1, c.p., ha ritenuto più corretto inquadrare la funzione delle circostanze in una prospettiva di mera individualizzazione concreta della pena: la previsione di tale specifica incidenza frazionaria sulla c.d. pena-base rappresenterebbe, così, la conferma di una esclusiva ed autonoma rilevanza commisurativa concreta delle circostanze, tale, quindi, da differenziarle, non solo dagli elementi rilevanti nella determinazione edittale della pena, bensì da quegli stessi elementi fattuali che potranno essere apprezzati, a norma di quanto previsto dall'art. 133 c.p., solo entro tali limiti edittali[22].

Anche queste impostazioni non sono però andate esenti da critiche. Alla tesi delle circostanze

[18] M. GALLO, *Sulla distinzione tra figura autonoma di reato e figura circostanziata*, in «Rivista italiana di diritto penale», 1949, p. 565.
[19] G. MARINI, *Le circostanze*, cit., p. 58.
[20] G. CONTENTO, *Introduzione*, cit., p. 78.
[21] A.M. STILE, *Il giudizio*, cit., p. 54.
[22] G. DE VERO, *Circostanze*, cit., pp. 124-125.

quali "elementi autonomi della c.d. fattispecie concreta" (come tali caratterizzate, quindi, anche da una asserita valenza commisurativa concreta) si è principalmente obiettato di adattarsi solo ad una limitata tipologia di circostanze (a quelle, cioè, ricollegabili alla citata disciplina dell'art. 63, comma 1, c.p.) e di non riuscire, pertanto, a fornire una adeguata e completa giustificazione teorico-sistematica dell'intera disciplina dell'istituto[23]. All'opposta classificazione delle circostanze quali elementi funzionalmente omogenei a quelli della stessa fattispecie astratta del reato, ma modificativi solo della sua forma di manifestazione, si è viceversa contestata l'assoluta diversità di effetti della disciplina delle circostanze rispetto a quella degli altri istituti così parimenti classificati: nel caso di questi ultimi, ed in particolare nel caso della disciplina sul tentativo e sul concorso di persone nel reato, si registra, infatti, un ampliamento del campo di applicabilità di una determinata figura di reato a situazioni che, altrimenti, resterebbero al di fuori del suo ambito di rilevanza; profondamente distinto è invece l'effetto modificativo che si determina nel caso del c.d. reato circostanziato, posto che quest'ultimo comporta una selezione di fatti già punibili in base ad una separata fattispecie di reato. Anche le circostanze intervengono, cioé, sulla sfera di applicabilità della singola norma incriminatrice, ma con un effetto esattamente opposto a quello degli altri istituti normalmente inquadrati fra le forme di manifestazione del reato: non ampliano, bensì restringono la cerchia dei fatti già riconducibili ad una autonoma figura di reato e, quindi, non assumono alcun rilievo diretto sul c.d. versante costitutivo della punibilità[24].

Nell'insieme è comunque evidente l'assoluta inconciliabilità di tutte queste soluzioni interpretative. Se valutate alla luce di quel parametro di auspicabile tassatività, che un illustre maestro ha opportunamente suggerito di utilizzare anche al fine di una necessaria verifica delle più tradizionali categorie dogmatiche della teoria generale del reato[25], le odierne basi di inquadramento della tematica circostanziale appaiono ancora ben lontane dal fornire risposte omogenee e lineari.

3. A fronte di questa perdurante incapacità di una giustificazione autonoma ed unitaria della pretesa peculiarità d'insieme delle circostanze, in tempi più recenti si è ritenuto preferibile prescindere da una logica di necessaria ed assoluta contrapposizione fra circostanze ed altri elementi della fattispecie del reato. Traendo spunto anche da una rinnovata disamina storico-comparatistica dell'attuale disciplina dell'istituto, si è così evidenziata la possibilità di considerare le circostanze quali veri e propri elementi costitutivi di fattispecie astratte di reato, a loro volta caratterizzate tuttavia dal fatto di assumere un rilievo sistematico di tipo "meramente dipendente" rispetto a quello della fattispecie base di riferimento: si tratterebbe, cioè, di fattispecie prive di autonoma rilevanza applicativa, in quanto subordinate alla parallela integrazione di una separata fattispecie incriminatrice "indipendente", e come tali formalmente differenziate da quelle ulteriori ipotesi modificative, che il legislatore ha ritenuto preferibile rendere "indipendenti" ed assoggettare al medesimo regime di queste ultime (di qui la configurazione di quelle particolari ipotesi di reato speciale che, come nel caso del delitto di "rapina" rispetto a quello di "furto" ed in contrapposizione con le connesse ipotesi di "furto circostanziato", sono svincolate dal regime applicativo tipico delle sole circostanze)[26].

---

[23] A.M. STILE, *Il giudizio*, cit., pp. 54-58; T. PADOVANI, *Circostanze*, cit., 192; A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 533-542.

[24] A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., p. 557. Per conclusioni analoghe v. ora anche L. RISICATO, *Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 104-114.

[25] F. BRICOLA, *Rapporti fra dommatica e politica criminale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1988, p. 16.

[26] A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 717-719. In senso concorde su questa impostazione v. ora anche A. SPENA, *Accidentalia delicti? Le circostanze della struttura del reato*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2009, p. 648.

Per meglio comprendere il fondamento di questa diversa impostazione, e con riserva di meglio ritornare sui riflessi potenzialmente apprezzabili (anche in ottica *de jure condendo*) da quest'opera di rivalutazione sistematica e funzionale dell'attuale regime delle circostanze, occorre tuttavia tenere conto anche di un ulteriore aspetto problematico della disciplina vigente.

Come visto, la stessa determinazione del concetto di "circostanza" presenta aspetti tutt'altro che agevoli o scontati. Ancorché contestato nel suo fondamento, un approccio ancora oggi ricorrente tende a muovere da un dato di apparente certezza, spesso ritenuto apprezzabile in ragione della stessa radice etimologica del termine "circostanza" (per l'appunto rappresentativa di un qualcosa che *circum stat* ad un *quid* di per sé già completo), e che, in questa prospettiva, confermerebbe l'idea di fondo di considerare le circostanze quali elementi meramente accidentali del reato, in quanto non necessari alla sua integrazione e rilevanti solo perché suscettibili di comportare effetti modificativi (in senso aggravante od in senso attenuante) sulla pena[27].

In linea con questo approccio definitorio, la stessa origine del concetto di circostanza è stata spesso posta in correlazione all'opera di Cicerone, il quale, riprendendo uno spunto argomentativo già presente nel pensiero di Aristotele, avrebbe per la prima volta elaborato una sorta di sistematizzazione unitaria delle circostanze, intese quali singole peculiarità concrete dell'atto umano. Ciò si sarebbe poi tradotto nell'elaborazione di una formula di carattere generale, che, nei termini nei quali è stata successivamente attribuita all'oratore romano da parte di San Tommaso, risulterebbe sostanzialmente la seguente: «*Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, seu instrumentis, cur, quomodo, quando, circa quod*»[28].

Al di là della reale pertinenza ed utilità di queste labili radici etimologiche, nell'ambito della legislazione vigente il concetto di circostanze del reato non viene esplicitato con definizione univoca: talvolta si parla di «circostanze che attenuano (o che aggravano) la pena» (art. 59 c.p.); mentre in altri casi si usa l'espressione «circostanze che attenuano (o che aggravano) il reato» (artt. 61 e 62 c.p.). Nel contempo, il concetto trova riscontro nella valorizzazione legislativa di singoli aspetti molto differenziati fra loro: a seconda dei casi si tratta, infatti, di elementi riferiti sia al profilo oggettivo, che a quello soggettivo del reato, oppure ancora riferiti all'autore od alla vittima del reato, od ancora potenzialmente apprezzabili anche nella connessione del singolo fatto di reato con altre figure criminose.

Non di rado, poi, siffatte incertezze definitorie risultano ulteriormente accresciute da una ancor più vasta gamma di nozioni - spesso ereditate da un vocabolario penalistico del quale non sempre chiara è l'origine od il fondamento - che, per quanto anch'esse apparentemente destinate a delineare aspetti analogamente riconducibili al più lato fenomeno della modificazione della pena, in assenza di una espressa presa di posizione normativa non si è sempre in grado di poter apprezzare in modo tecnicamente compiuto. Così, ad esempio, per concetti quali "cause e/o circostanze diminuenti", "cause e/o circostanze qualificanti", "condizioni obiettive di maggior punibilità", etc.: formule tutte che, pur se non sempre espressamente riconosciute in sede legislativa, spesso riemergono anche a livello giurisprudenziale, talvolta con valenza del tutto equipollente alle altre nozioni utilizzate, talvolta invece per contrapporle a queste, e giustificare così l'adozione di soluzioni applicative del tutto antitetiche a quelle apparentemente imposte da una mera considerazione del dato positivo[29].

---

[27] V. ancora G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 435.
[28] G. BETTIOL, *Diritto penale*, Padova, Cedam, 1982, 12ª ed., p. 519.
[29] Per un noto precedente v. A.M. STILE, *La minore età nel gioco delle circostanze del reato ex art. 69 c.p.*, in «Giurisprudenza di merito», 1975, II, p. 290. La sostanziale identità di significati assunta dalla nozione di circostanza "attenuante" e/o

Di sicuro, il rilievo di queste incertezze è spesso solo marginale e secondario. Nel loro complesso, però, anche tali problemi hanno contribuito a determinare - e, per certi versi, ad accentuare - quello stato di profonda difficoltà, che da tempo impedisce di pervenire ad una convincente identificazione e delimitazione dell'ambito di esclusiva applicazione delle specifiche regole dettate per le circostanze del reato.

A ben vedere è proprio questo l'aspetto più problematico dell'attuale disciplina dell'istituto, in quanto mina alla base la stessa possibilità di una autonoma e razionale legittimazione normativa della categoria. Ed è problema "antico". Già nei primi scritti immediatamente successivi all'avvento del codice penale del 1930 la dottrina colse subito la necessità di una precisa determinazione dei criteri di identificazione delle circostanze[30]. L'esito di tutte le soluzioni fino ad oggi prospettate è, tuttavia, decisamente negativo.

Come accennato, nessuna indicazione utile è ricavabile dal contenuto delle varie circostanze previste: la stessa formula introduttiva degli artt. 61 e 62 c.p. è del resto chiara nel precisare che, a seconda dei casi, un identico elemento può assumere rilievo sia quale elemento costitutivo, sia, in alternativa, quale circostanza aggravante o attenuante.

Preso, quindi, atto dell'impossibilità di una identificazione di tipo contenutistico, si è focalizzata l'attenzione sulla complessiva disciplina dell'istituto (ed in particolare di quanto previsto dagli artt. da 63 a 69 c.p.). Si è così posto in rilievo come il principale (se non unico) profilo identificativo dell'istituto possa essere colto solo nella esplicita previsione di effetti modificativi direttamente incidenti sulla sanzione principale stabilita dalla legge per una determinata figura di reato[31]. Da questo punto di vista, in effetti, l'eventualità che il legislatore fissi in termini generici l'effetto modificativo previsto (facendo, quindi, uso della formula «la pena è aumentata», ovvero «la pena è diminuita») rappresenta indice dotato di notevole precisione a favore della natura circostanziale dell'elemento considerato. Trattasi, infatti, di formula insuscettibile di essere adeguatamente interpretata se non in forza del necessario raccordo con le specifiche regole fissate per le sole circostanze del reato dagli artt. 64 e 65 c.p.[32]

In molti casi, tuttavia, la previsione di una pena più grave, o più lieve di quella che sarebbe altrimenti applicabile non consente ancora di attribuire sicura natura circostanziale ad un determinato elemento. Ed anche l'eventuale mutamento della stessa specie di pena prevista per il reato base non può essere apprezzato quale indice univoco per escludere la natura circostanziale dell'elemento considerato. Da parte di alcuni autori si è allora ritenuto di poter attribuire valore dirimente ad alcuni ulteriori criteri di portata generale: in particolare (limitando qui la considerazione alle sole opinioni che più hanno trovato riscontro anche in giurisprudenza), taluno ha così fatto riferimento alla possibilità di considerare le circostanze quali elementi inidonei ad incidere sulla sfera del bene giuridico tutelato[33]; da parte di altri si è invece postulata la diversa possibilità di identificare le circostanze quali elementi caratterizzati

"diminuente" è in realtà confermata anche dalla rubrica dell'art. 311 c.p., ove viene così definita una ipotesi di attenuazione della pena caratterizzata dalla tipica incidenza modificativa delle circostanze "in senso stretto". Com'è noto, la nozione di "circostanze diminuenti" ha peraltro trovato una rinnovata importanza soprattutto a seguito delle specifiche diminuzioni di pena introdotte dal nuovo codice di procedura penale: F. BRICOLA, *Riforma del processo penale e profili di diritto penale sostanziale*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, vol. III, Milano, Giuffrè, 1991, p. 78.

[30] R. PANNAIN, *Gli elementi*, cit., pp. 169-187.

[31] G. MARINI, *Le circostanze*, cit., pp. 18-29; T. PADOVANI, *Circostanze*, cit., pp. 188-190; A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 715-719.

[32] T. PADOVANI, *Circostanze*, cit., p. 196; R. GUERRINI, *Elementi*, cit. pp. 35-36.

[33] G. LEONE, *Reato abituale, continuato e permanente*, Napoli, Jovene, 1937, p. 238.

da un rapporto di necessaria specialità con la sfera costitutiva del reato[34]. Entrambe queste soluzioni non trovano tuttavia univoco riscontro sul piano positivo: nel primo caso, in quanto è la stessa disciplina dell'art. 84 c.p. che, al di là di più complesse questioni sulla stessa individuazione dei criteri atti a delimitare la sfera del bene giuridico, conferma l'astratta possibilità di qualificare come circostanza anche quanto già separatamente rilevante quale autonoma figura di reato (con conseguente autonoma rilevanza anche sul piano del raccordo ad un ben determinato - e diverso - oggetto di tutela)[35]. Rispetto al secondo criterio proposto, invece, la mancata coerenza con il dato positivo si evince dal fatto stesso che analogo rapporto di necessaria specialità è pacificamente riscontrabile anche nella relazione fra gli elementi costitutivi di due autonome fattispecie di reato (ad esempio: furto e rapina), il che condiziona già a priori la possibilità di individuare una linea di confine idonea ad essere assunta quale requisito effettivamente "tipico" delle sole circostanze[36].

Alla luce di queste premesse risulta, allora, evidente l'assenza di un univoco criterio distintivo e, come si disse già molto tempo fa, la conseguente necessità, caso per caso, di «trovare nella legge i segni, le espressioni della volontà legislativa, i sintomi da cui possa desumersi se si tratta di figura o di circostanza»[37].

Se rapportato con la netta specificità ed autonomia di disciplina che la dottrina italiana riconosce alla categoria circostanze del reato, questo esito interpretativo è uno dei dati più sconcertanti del dibattito penalistico su questo istituto. Ciò, soprattutto, se si tiene conto di come il ciclico rifiorire di problematiche già da tempo discusse ed affrontate, lungi dall'evidenziare un reale fondamento giuridico, si sia spesso dimostrato funzionale alla sola prospettazione di conclusioni interpretative diverse e contrarie a quelle che una più coerente e distaccata valutazione del dettato normativo avrebbe forse consentito di - se non talvolta addirittura obbligato a - ritenere. Anche tali aspetti tendono, cioè, a presentarsi quali cause indirette di quella più generale situazione di caoticità ed incertezza che, oltre a rivelarsi indice di un vizio intrinseco alla stessa dimensione generale della categoria, contribuisce in misura determinante all'ormai costante ed immediato rinverdire di polemiche e divergenze d'opinione, non appena nuovi interventi legislativi vengano anche solo a sfiorare alcuni specifici aspetti della relativa disciplina normativa.

La problematicità della categoria non si manifesta d'altronde all'interno dei soli margini di operatività di un circoscritto riflesso aggravante o attenuante. A causa delle tante correlazioni infrasistematiche che la materia presenta con altri fondamentali istituti del diritto penale, molte fra le questioni innanzi richiamate vengono in realtà ad assumere spesso una rilevanza determinante sul piano della stessa punibilità, in senso lato, di un certo soggetto. Stabilire se un particolare elemento abbia, o meno, natura circostanziale è infatti questione che, in molti casi, si ripercuote anche sull'*an* della responsabilità penale, posto che diverse sono le regole che governano i relativi parametri di imputazione soggettiva; ed anche se le recenti innovazioni hanno in parte ridotto l'ampiezza di effetti in precedenza

[34] A. SANTORO, *Le circostanze*, cit., pp. 211-212; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., pp. 400-402.
[35] M. GALLO, *Sulla distinzione*, cit., pp. 563-564; T. PADOVANI, *Circostanze*, cit., pp. 194-195; A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 568-569.
[36] T. PADOVANI, *Circostanze*, cit., pp. 194-195.
[37] M. GALLO, *Sulla distinzione*, cit., p. 566; R. GUERRINI, *Elementi*, cit. pp. 79-80. Sull'esito "fallimentare" di ogni tentativo di soluzione univoca del problema v. di recente G. AMARELLI, *Circostanze ed elementi essenziali del reato: il difficile distinguo si ripropone per il furto in abitazione*, in «Cassazione penale», 2007, pp. 2815-2843.

apprezzabili[38], di certo ci sono ancora molti casi nei quali l'incertezza sulla esatta qualificazione di un determinato elemento conserva riflessi di centrale rilevanza[39].

Ciò non ostante, in uno fra i più recenti manuali di diritto penale italiano si legge, ancora oggi, quanto segue: «Ponendosi da un punto di vista prelegislativo, la differenza di *ratio* che passa tra la configurazione di una circostanza, aggravante o attenuante, e la previsione di una autonoma ipotesi di reato, è quanto mai chiara. Col delineare una nuova fattispecie incriminatrice, il legislatore provvede a colmare una reale o supposta lacuna della protezione penalistica, apprestando in forma adeguata la tutela di un determinato bene giuridico contro una *specifica* forma di aggressione; mediante la previsione di una circostanza aggravante o attenuante il legislatore mira, più semplicemente, ad adeguare la pena applicabile al maggiore o minore disvalore del fatto tipico, che si ritiene consegua a una particolare modalità esecutiva del fatto o, più in generale, alla presenza di determinate "circostanze" del suo realizzarsi»[40].

Come già osservato, il portato di queste precisazioni pare, tuttavia, andare ben al di là di quanto diversamente rilevabile da una diretta analisi dell'ordinamento vigente. A tale riguardo basta, infatti, considerare anche il semplice disposto dell'art. 84 c.p., per notare subito come la categoria delle circostanze risulti formalmente in grado di coinvolgere anche «fatti che costituirebbero, per se stessi, reato»[41]. Da un primo punto di vista è quindi evidente come la rilevanza funzionale dell'istituto mal si presti ad essere circoscritta sul solo versante dell'adeguamento sanzionatorio di un certo fatto tipico alle sue possibili variazioni modali, sviluppandosi al contrario anche oltre tale più ristretta sfera di azione ed interagendo direttamente con il fenomeno della convergenza di norme e del concorso di reati. Sotto altro profilo ciò consente, inoltre, di ben apprezzare come il processo di creazione legislativa di una nuova figura di reato non rifletta necessariamente una esigenza di superamento di una "reale o supposta lacuna" nella tutela normativa di un certo interesse giuridico, ben potendo essere giustificata anche da una mera scelta di diversificazione dei riflessi sanzionatori complessivamente collegati alla applicazione di altre disposizioni incriminatrici[42]. In vari casi, d'altronde, la stessa previsione di una autonoma figura di reato pare rispondere ad una logica del tutto analoga a quella innanzi più genericamente indicata quale asserito presupposto pregiuridico dell'intero fenomeno circostanziale[43]. Anche in quest'ottica appare pertanto difficile attribuire alla contrapposizione fra elementi costitutivi e circostanze del reato quella univoca differenza di funzioni e di ruoli, che le affermazioni innanzi citate sembrerebbero al contrario presentare

[38] La riforma del 2005 in materia di prescrizione ha, ad esempio, ridotto l'originaria importanza della precedente questione: F. CORDERO, *Circostanze "generiche" e termine di prescrizione*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1958, p. 824; A.R. LATAGLIATA, *Circostanze*, cit.

[39] Massima l'importanza dei riflessi in tema di procedibilità: rispetto alla passata controversa circa l'incidenza della recidiva sul regime di procedibilità del delitto di truffa, mi permetto rinviare a quanto osservai in *Recidiva e regime di procedibilità*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1987, p. 63, ed all'intervento delle Sezioni Unite: Cass. 31 gennaio 1987, in «Il Foro Italiano», 1987, II, c. 633, con mia nota di commento *Nuovi e vecchi problemi sulla natura circostanziale della recidiva*.

[40] C. FIORE . S. FIORE, *Diritto penale*, P.G., Torino, Utet, 2020, 6ª ed., p. 420; in termini analoghi G. CONTENTO, *Corso di diritto penale*, Bari, Laterza, 1989, p. 47.

[41] G. VASSALLI, *Reato complesso*, in «Enciclopedia del Diritto», Milano, Giuffrè, 1987, vol. XXXVIII, p. 819.

[42] Il ruolo della disciplina delle circostanze nel quadro del fenomeno del concorso di norme e di reato è stato oggetto di studi anche importanti (R.A. FROSALI, *Concorso di norme e concorso di reati*, Milano, Giuffrè, 1971, 2ª ed., p. 352-353; A. MORO, *Unità e pluralità di reati*, Padova, Cedam, 1951, p. 63), ma, come ho osservato in altra sede (A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 520-529) anche l'esito di queste indagini ha scontato il peso di molteplici condizionamenti concettualistici e non pare essersi affrancato dall'idea di una necessaria contrapposizione dogmatico-funzionale delle circostanze rispetto ad altri elementi della fattispecie.

[43] Si pensi, ad esempio, al significato di molte fattispecie che, come, ad esempio, nel caso dell'omicidio del consenziente, risultano caratterizzate da un mero rapporto di specialità rispetto ad una più generale figura di reato, e di fatto appaiono certamente improntate più ad una esigenza di adeguamento del rapporto fra disvalore del fatto e pena astrattamente irrogabile, che a quella di colmare una ipotetica lacuna legislativa nella tutela del corrispondente bene giuridico.

quale indice di una distinzione immanente alla stessa dimensione ontologica del diritto penale.

4. Come accennato, alla luce di questa perdurante situazione di incertezza, in tempi più recenti è parso metodologicamente corretto optare per un tentativo di radicale rivisitazione delle varie problematiche sottese al tema delle circostanze. Più precisamente, a fronte della riconosciuta insufficienza di ogni pregresso sforzo di razionalizzazione dogmatica e funzionale del sistema vigente, è parso utile muovere da un sostanziale azzeramento del dibattito e da una rimodulazione della linea investigativa in un'ottica di taglio storico-comparatistico[44].

Il valore metodologico di questa soluzione non necessita di essere particolarmente sottolineato. È noto, infatti, come «la ricerca storica eviti di considerare le multiformi prospettazioni di una categoria dogmatica come "fenomeni" di strutture calate in un eterno, immutabile presente, in un'asettica atemporalità che le svuota del reale significato da esse assunto nella concretezza della loro applicazione storica. Il recupero di tale significato apre, invece, la via per mettere in luce l'autentica portata, non solo sul piano strettamente giuridico, ma altresì su quello *lato sensu* ideologico-politico, di una categoria dogmatica; e, in definitiva, per assicurarne una comprensione non formalistica ed astratta»[45]. Sotto altro profilo è inoltre riconosciuta la stretta complementarietà che questo primo taglio d'indagine assume nel rapporto con le ulteriori implicazioni di stampo comparatistico: «l'origine storica delle nostre classificazioni, il carattere relativo dei nostri concetti, il condizionamento politico o sociale delle nostre istituzioni ci sono rivelati chiaramente solo se, per studiarli, ci mettiamo al di fuori del nostro proprio sistema giuridico»[46]. Se ci si limita allo studio di un solo ordinamento, alcune classificazioni possono infatti apparire come imprescindibili. Il diritto comparato ci mostra invece come queste non siano dotate di valore assoluto e ci consente di meglio affrontare «il problema, al di là della loro origine, della loro ragion d'essere e della loro portata reale nello stesso sistema del nostro diritto nazionale attuale. Altrettanto può dirsi dei concetti utilizzati nel nostro diritto: anche qui il diritto comparato contribuisce a distruggere un certo atteggiamento mentale che tende ad attribuire ai medesimi un carattere di imprescindibilità e che in certe epoche o in certi paesi ha condotto a sacrificare alla coerenza logica dei concetti gli interessi che il diritto è destinato in ultima analisi a servire»[47].

Da qui pertanto l'opzione per un tentativo di "rompere" le barriere di natura concettualistica e pregiuridica, che hanno segnato il tradizionale studio italiano della materia delle circostanze, e cercare di calarne la relativa analisi in un più ampio contesto di valore storico e comparato, che consentisse di meglio apprezzare i termini attraverso i quali si è giunti alla concretizzazione di questioni che, viste oggi quali aspetti caratteristici di un unico coacervo di complessità globale ed unitaria, potrebbero invece aver rappresentato solo il frutto di un dibattito nel quale si sono progressivamente sedimentati i riflessi di un'evoluzione legislativa non sempre attentamente valutata e spesso forse sviluppatasi sotto il peso di condizionamenti e di forzature interpretative dettate da contingenti ragioni di tipo tecnico-normativo, o da superate esigenze politico-criminali.

---

[44] A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 42-49.
[45] T. PADOVANI, *Appunti sull'evoluzione del concetto di colpevolezza*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1973, p. 555, in sintonia con T. WÜRTENBERGER, *La situazione spirituale nella scienza penalistica in Germania*, trad. it. a cura di M. Losano e F.G. Répaci, Milano, Giuffrè, 1965, p. 50: «Una considerazione storica non è in alcun luogo così necessaria per l'esistenza del diritto quanto proprio nell'ambito del diritto penale. Senza storia del diritto penale non può esistere alcuna scienza penalistica che abbia pieno valore».
[46] R. DAVID, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, Padova, Cedam, 1973, 2ª ed., p. 5.
[47] *Ibidem*.

Il favore per questa soluzione metodologica, di recente maturato anche in altri paesi[48], era del resto motivato proprio dalla stessa carenza, ma anche dalla labile attendibilità di precedenti studi di taglio storico-comparatistico. Da un certo punto di vista appare anzi significativo ed emblematico che, anche nei pochi casi nei quali ci si era (pur sinteticamente e marginalmente) fatti carico di dare conto del diverso regime previsto in altri paesi, l'esame delle relative soluzioni normative avesse spesso trovato spazio più per rimarcare[49] - in altri momenti storici, addirittura per esaltare[50] - l'assoluta peculiarità della disciplina nazionale, che per procedere ad una verifica della coerenza e/o della effettiva plausibilità teorica e funzionale del modello adottato con la legislazione del 1930.

Fino a quel momento, in ogni caso, i principali studi in argomento avevano focalizzato l'attenzione soprattutto sulla possibilità di distinguere i diversi modelli di disciplina delle circostanze tenendo conto delle sole caratteristiche tecniche della loro concreta previsione legislativa. Si sono così tradizionalmente contrapposti ordinamenti fondati su di una predeterminazione casistica delle singole circostanze, a quelli privi di esplicite disposizioni circostanziali ed a quelli viceversa caratterizzati dalla previsione di ipotesi di aggravamento e/o di attenuazione prive di un tassativo paradigma normativo[51]. Particolare importanza è stata inoltre attribuita alla presenza, o meno, di circostanze aventi rilevanza generale, distinguendo altresì fra ordinamenti caratterizzati dalla indicazione di poche ed isolate ipotesi, ovvero dalla previsione di veri e propri elenchi di plurime circostanze comuni[52].

Al di là di una generica valutazione delle diverse soluzioni di volta in volta adottate, l'utilità comparatistica di tali canoni classificatori è tuttavia relativa: la possibilità di un contemporaneo ricorso a più soluzioni, mediante integrazioni reciproche analoghe a quelle effettuate dallo stesso legislatore italiano, rende infatti quasi impossibile tentare di forzare le prerogative dei molteplici sistemi vigenti all'interno di schemi rigidi e predeterminati.

Nello stesso tempo, però, l'importanza di una rinnovata analisi in questa direzione pareva parimenti confermata dalla stessa necessità di meglio comprendere le ragioni della notevole difficoltà riscontrate in questo approfondimento. Già verso la fine del secolo scorso, ad esempio, uno fra i più autorevoli studiosi spagnoli ebbe occasione di sottolineare come la presenza di diversi modelli di disciplina rendesse quanto mai complessa e problematica la «terminacion de las Concordancias»[53]. Ed indicazioni di analogo tenore furono segnalate anche nel corso di un importante - e per certi versi unico - convegno internazionale sulla tematica delle circostanze aggravanti, nel corso del quale molti relatori denunciarono espressamente la notevole difficoltà incontrata nell'affrontare l'argomento in termini analoghi a quelli seguiti da esponenti di altre nazionalità, tant'è che nella stessa mozione conclusiva si fece riferimento esplicito all'assoluta esigenza ed opportunità di nuovi approfondimenti

[48] M. ALONSO ALAMO, *El sistema de las circunstancias del delito*, Valladolid, 1981, tesi dottorale, p. 7; J.L. GONZÁLEZ CUSSAC, *Teoría general de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal*, Valencia, Tirant lo Blanc, 1988, pp. 35-50; M.N. PEDROSA MACHADO, *Circunstâncias das infracções e sistema do direito penal português*, Lisboa, 1989, p. 31; C. SALINERO ALONSO, *Teoría general de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y el artículo 66 del Código Penal*, Granada, Comares, 2000.

[49] A.M. STILE, *Probleme und Besonderheiten der Strafzumessung in Italien*, in «Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft», 1982, (94), p. 173.

[50] Sintomatiche le parole di R. PANNAIN, *Gli elementi*, cit., quando - era l'anno 1936 - nella premessa, osservava: «Ho tenuto conto della dottrina straniera, ma senza feticismo, anzi con un po' di prevenzione, perché soprattutto stimo e valorizzo il genio italiano».

[51] Schema identico si seguiva anche in passato: B. ALIMENA, *I limiti e i modificatori dell'imputabilità*, Torino, Utet, 1899, vol. III, p. 447.

[52] J.L. GONZÁLEZ CUSSAC, *Teoría*, cit., p. 35.

[53] J.F. PACHECO, *El Código Penal concordado y comentado*, Madrid, 1881, 5ª ed., vol. I, p. 186.

comparatistici[54].

Anche sul piano storico, del resto, ancorché i riferimenti bibliografici risultino sicuramente più numerosi, si avvertiva una notevole carenza di informazioni utili a meglio cogliere l'effettivo fondamento della specifica normativa prevista dal codice italiano del 1930. Pure su questo versante, infatti, al di là di approfondimenti sui diversi fattori oggettivi e soggettivi più rilevanti nella graduazione della gravità del reato e della pena, ovvero sulla differenziazione delle soluzioni di tecnica normativa complessivamente adottate e/o adottabili per la valorizzazione di tali medesimi fattori, sullo sfondo era ed è dato cogliere il peso di apriorismi di tipo concettualistico, che, oltre a rinforzare l'idea di una sorta di valenza pregiuridica della categoria delle circostanze, portavano parimenti a considerare - ma così anche a legittimare - la disciplina positiva vigente come il mero precipitato logico di quanto altrimenti riconducibile alla "ontologica" diversità delle circostanze, così intese, quali "*elementi accidentali del reato*", rispetto al più specifico (ma, come visto, in concreto non distinguibile) ambito degli "*elementi essenziali del reato*".

Ecco, allora, che, nella prospettiva di questa rinnovata disamina storico-comparatistica, prima ancora che sulla peculiarità della tecnica casistica all'epoca sottolineata dallo stesso Ministro Alfredo Rocco, è stata avvertita la necessità e l'utilità di un approfondimento indirizzato soprattutto a verificare il reale fondamento dei due pilastri di disciplina generale sui quali poggia l'attuale ambito di autonomia sistematica e di necessaria differenziazione delle circostanze dagli altri elementi del reato; e cioè: da un lato, le regole di imputazione soggettiva (artt. 59 e 60 c.p.) e di comunicabilità delle circostanze tra concorrenti (art. 118 c.p.); dall'altro, le specifiche disposizioni dettate dagli artt. 63/69 c.p. per il computo della pena e delle modificazioni aggravanti ed attenuanti nel caso di "reato circostanziato".

5. L'importanza teorico-sistematica delle apposite regole dettate per l'imputazione soggettiva delle circostanze è notoria, anche perché, come detto, rappresenta il primo caposaldo di quella più generale rilevanza della categoria che, a torto od a ragione, nell'ambito dell'ordinamento italiano vigente ha portato a tracciare una netta linea di demarcazione rispetto alla parallela, ma diversa disciplina prevista per i c.d. elementi costitutivi del reato.

L'indagine storica e comparata sulla genesi di questa disciplina ha confermato la possibilità di cogliere aspetti di fondamentale importanza per una sua più corretta comprensione.

Già dal confronto con la pregressa esperienza italiana maturata durante la vigenza del Codice penale del 1889 emerge con assoluta chiarezza che, lungi da qualunque possibilità di essere interpretata come una sorta di riflesso necessario della diversa valenza pregiuridica di determinati elementi della fattispecie, l'iniziale adozione di un regime di imputazione oggettiva fu solo la conseguenza diretta del dibattito scaturito dai complessi problemi pratici, che furono riscontrati, da parte di un settore della giurisprudenza dell'epoca, nell'accertamento del dolo dell'agente con particolare riferimento alle circostanze aggravanti del reato di ricettazione previsto dall'art. 421 del codice penale del 1889[55].

La questione fu fortemente condizionata dallo specifico dettato di questa disposizione: la misura della pena prevista per il reato di ricettazione era, infatti, stabilita mediante un rapporto di tipo

[54] Ci riferiamo al IX Congresso dell'*Association Internationale de Droit Pénal*, che si tenne a L'Aja dal 23 al 30 agosto 1964 ed al precedente colloquio preparatorio tenutosi a Varsavia nel settembre 1963: gli atti sono pubblicati in «Revue Internationale de Droit Pénal», 1965, pp. 277-827.
[55] A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 435-445.

matematico con la pena astrattamente prevista per il reato da cui provenivano i beni ricettati: se questi ultimi fossero risultati provenire da delitto punito con una pena detentiva superiore ai cinque anni, la pena del ricettatore avrebbe perciò dovuto essere sostituita con altra più grave, pur senza eccedere la metà della pena stabilita per tale particolare illecito. Complessi problemi di accertamento del dolo dell'agente vennero, perciò, a determinarsi in tutti i casi nei quali il delitto, dal quale provenivano le cose ricettate, risultava a sua volta caratterizzato dalla sussistenza di particolari circostanze aggravanti: il potere/dovere di tener conto degli effetti di queste ultime anche con riguardo alla pena astrattamente irrogabile al ricettatore era infatti subordinato alla necessità, chiaramente irta di notevoli difficoltà pratiche, di fornire piena prova della "scienza" del reo anche in ordine alla pregressa integrazione di tali più specifici elementi circostanziali[56].

Un indirizzo di marca soprattutto giurisprudenziale cominciò così a distinguere fra regole valide per gli elementi costitutivi del fatto e regole diversamente applicabili alle sole circostanze del reato e, in pieno contrasto con la più comune interpretazione dell'art. 45 del codice penale Zanardelli, si giunse ad escludere che, anche con riguardo alle singole circostanze aggravanti riscontrate (e principalmente di quelle connesse al reato commesso da chi aveva fornito le cose ricettate) fosse sempre necessario fornire piena prova di una loro diretta conoscenza da parte del reo[57].

Per quanto apparentemente circoscritta ed isolata, la questione acquisì subito notevole importanza, rappresentando anzi uno dei principali esempi di quelle specifiche applicazioni pratiche, che, anche in difetto di una norma apposita, indussero dottrina e giurisprudenza a legittimare alcune prime «deviazioni dal dogma dell'assoluta volontarietà» nell'attribuzione delle circostanze aggravanti[58]. Nella sostanza risulta, però, inequivocabile come tale soluzione, giustificata dalle sole esigenze della prassi applicativa del tempo, risultasse in netto contrasto sia con l'opinione più tradizionale, con le effettive intenzioni del legislatore del 1889. Segnalava, in proposito, Crivellari: «dall'avere detto il legislatore che l'agente o l'omittente non può essere punito se non quando abbia voluto il fatto che costituisce il delitto, non devesi poi desumere che alla punibilità sia necessario che la volontà venga soltanto diretta all'elemento o agli elementi costitutivi del delitto, in guisa che delle circostanze che lo aggravano dovesse rispondere incondizionatamente, le abbia o non le abbia volute. Sarebbe un errore», aggiungeva. Un errore, in particolare, perché «per quanto una circostanza si presenti come aggravante, anziché costitutiva di un delitto, una volta che il fatto da cui è costituita questa circostanza è specialmente preveduto dal legislatore, non solo aumenta la quantità del delitto, ma si immedesima col delitto, per modo che se manca questo, non può sussistere giuridicamente neppur esso»[59].

Ancorché presentata quale regola di asserita coerenza con la natura meramente "accidentale" delle circostanze, solo da questa problematiche contingenti ha tratto origine la drastica decisione di fissare in modo esplicito e definitivo la pur contestata regola sulla valenza meramente oggettiva delle circostanze del reato, espressamente presentata quale «soluzione inspirata a concetti realistici, che ha, se non altro, il merito di sgombrare il campo da una serie di indagini, sempre difficili, spesso impossibili, dirette ad

[56] G. CRIVELLARI, *Il Codice per il Regno d'Italia*, Torino, Utet, 1898, vol. VIII, *sub* art. 421, pp. 272-294. V. altresì F.CARRARA, *Ricettazione dolosa di cose furtive*, 1860, poi in *Opuscoli di diritto criminale*, Firenze, Cammelli, 1898, 5ª ed., vol. III, p. 423.
[57] In sede pratica, le soluzioni adottate presentarono tuttavia alcune differenze. Un primo orientamento ammise la possibilità di un diretto addebito oggettivo delle singole ipotesi aggravanti, ponendone i relativi effetti a carico del reo anche a prescindere da qualunque ulteriore attività di accertamento probatorio. Meno rigorosa risultò, invece, la soluzione prospettata da parte di un secondo indirizzo, che si limitò a riconoscere una sorta di presunzione *juris tantum* di conoscenza dell'imputato, con conseguente inversione a suo carico del relativo onere probatorio.
[58] A. SANTORO, *Teoria*, cit., prefazione.
[59] G. CRIVELLARI, *Il Codice*, cit., 1892, vol. III, *sub* art. 45, p. 329.

accertare se il colpevole avesse o meno conoscenza delle stesse»[60].

La conferma del valore meramente contingente ed opinabile di una pretesa diversificazione astratta e generale del regime di imputazione soggettiva delle circostanze ben emerge, tuttavia, anche da una più ampia disamina storico-comparatistica. Così, in particolare, pur senza poter qui illustrare tutti i passaggi complessivamente ripercorsi, l'indagine storica ha mostrato con chiarezza che, ferma la sicura evidenza di un diretto collegamento concettuale e funzionale con il più remoto dibattito teorico in materia di arbitrio giudiziale e di determinazione delle sanzioni penali[61], con l'avvento delle codificazioni illuministiche la rilevanza normativa di una serie di circostanze - o elementi, o cause - aggravanti od attenuanti la pena, venne convogliata (anche e soprattutto) sul fronte della specificazione legale delle singole fattispecie di reato. Tale innovazione tecnico-legislativa favorì parimenti l'insorgere di una serie di questioni interpretative, spesso di rilievo più processuale, che sostanziale, per effetto delle quali in vari ordinamenti si venne a prospettare una più stretta necessità di distinguere, anche concettualmente, tra circostanze ed altri elementi costitutivi o modificativi del reato. L'avvio di questo processo risultò molto importante ed evidente soprattutto nell'ambito dell'esperienza normativa francese successiva all'avvento della codificazione del 1791. Da un lato, infatti, l'adozione di un sistema di misure fisse di pena portò ad accentuare l'esigenza di riconoscere spazi di mitigazione della pena e favorì, anche a causa delle regole processuali sulle questioni di specifica competenza delle giurie popolari, la necessità di distinguere tra le c.d. *excuses atténuantes* (vere e proprie cause di modificazione legale della pena sostanzialmente coincidenti con le attuali "circostanze attenuanti proprie") e le c.d. *circonstances atténuantes* (indeterminate e di natura meramente discrezionale). Sotto altro profilo, tuttavia, l'adozione di analoga rigidità commisurativa anche per le variazioni di pena connesse a singoli elementi di specializzazione (in senso aggravante) della fattispecie principale pose per la prima volta di fronte alla necessità di distinguere tra circostanze aggravanti ed elementi costitutivi del reato e questo perché, in base alle regole stabilite dal *Code d'instruction criminelle* del 1808 per le deliberazioni della Corte d'assise, il giudizio sulla eventuale sussistenza di circostanze aggravanti avrebbe dovuto essere sottoposto alla giuria popolare come questione separata ed autonoma rispetto a quella relativa al fatto principale[62].

Ferma la rilevanza prettamente processuale di questa iniziale esigenza di distinzione, la questione ha poi trovato più ampio rilievo sostanziale proprio in relazione a specifici riflessi di imputazione soggettiva nel quadro della disciplina del concorso di persone nel reato. La giurisprudenza formatasi sotto il *Code pénal* del 1791 aveva, infatti, affermato che eventuali *circonstances intrinsèques* del reato avrebbero potuto essere poste a carico dei complici solo qualora questi ne avessero avuto conoscenza. Con l'avvento del *Code pénal* del 1810 e con l'introduzione del principio della c.d. *criminalité d'emprunt*, in forza del quale la responsabilità concorsuale veniva ad essere basata sulla sola considerazione dell'illecito configurabile rispetto alla condotta ed alle peculiarità soggettive dell'autore principale del reato, la giurisprudenza si consolidò su posizioni opposte: muovendo proprio da una rigoristica valutazione della regole previste in tema di ricettazione, secondo le quali nel caso in cui particolari circostanze aggravanti riscontrate nel reato commesso dall'autore principale avessero comportato l'irrogazione di una maggior pena quest'ultima avrebbe dovuto essere applicata nei soli confronti dei complici, i quali, all'atto della ricettazione, avessero avuto conoscenza dell'esistenza di tali circostanze, si giunse così ad affermare che, al di fuori di questo limitato caso, tutte le altre

[60] V. *Relazione sul Libro 1° del Progetto*, in *Lavori preparatori*, cit., V, 1ª, 106.
[61] Su questi più remoti aspetti storici dell'indagine v. A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 76-131.
[62] A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 184-187.

circostanze aggravanti avrebbero dovuto essere poste a carico dei complici anche se da essi non conosciute[63]. Questa tesi incontrò forti reazioni da parte di vari studiosi dell'epoca[64], ma, anche dopo la cancellazione dell'originario disposto dell'art. 63 del *Code pénal* del 1810 e la configurazione della "ricettazione" quale autonoma fattispecie incriminatrice, la *Cour de cassation* francese mantenne fermo quel primo orientamento interpretativo, ribadendo l'estensione degli effetti modificativi della pena anche laddove il singolo concorrente non avesse avuto contezza dell'esistenza, o della possibilità di successiva integrazione, di determinate circostanze aggravanti[65]. La linea di fondo è stata poi ulteriormente gravata da tutta una serie di profili paralleli, che hanno contribuito a fornire un quadro complessivo di ancora maggior rigore, arbitrio ed eterogeneità: così, ad esempio, giustificando l'estensione di circostanze di natura personale, sulla scorta di non ben precisati - e spesso del tutto apodittici - riflessi sulle caratteristiche intrinseche del fatto commesso; od ancora più drasticamente negando la natura circostanziale di determinate qualità personali dell'autore e, sempre in ragione del solito principio della *criminalité d'emprunt*, ponendo a carico di tutti i complici i relativi effetti aggravanti[66]. Su quali limitati presupposti di omogeneità venisse così a fondarsi la più generale distinzione fra circostanze ed elementi costitutivi del reato, è certo dato subito comprendere.

Nella letteratura francese a cavallo del nuovo secolo la considerazione di questi aspetti assunse poi toni di rilievo molto più generale, quasi a sottolineare il carattere centrale che la distinzione sembrava poter vantare rispetto alla stessa valenza concettuale della categoria delle circostanze aggravanti. A differenza di quanto riscontrabile nel quadro del parallelo dibattito italiano, riferimenti, più o meno velati, a presupposti di tipo ontologico e/o prenormativo sono però rimasti quasi del tutto assenti: anche laddove fatto oggetto di maggiore approfondimento dogmatico, il problema della distinzione fra circostanze ed elementi costitutivi del reato è stato infatti sempre affrontato secondo una prospettiva rigidamente tecnica, e nella consapevolezza della portata contingente (e principalmente processuale) dei relativi presupposti di fondo[67].

Dalla complessiva indagine storico-comparata ben emerge, tuttavia, come questa esperienza trovi ampio riscontro anche in altri ordinamenti europei, dai quali pure si trae conferma del valore meramente contingente ed arbitrario di ogni soluzione normativa e/o interpretativa volta a predeterminare una aprioristica possibilità di distinzione tra elementi costitutivi del reato e singole circostanze aggravanti e/o attenuanti rispetto alle regole di imputazione soggettiva o di c.d. "comunicabilità tra i concorrenti".

Da questo punto di vista, anzi, proprio la specificità dell'originaria disciplina francese sul concorso di persone nel reato ha consentito di meglio individuare i tratti essenziali di una problematica - quella della c.d. comunicabilità delle circostanze - che, non a caso, tanto in Francia, quanto in altri ordinamenti esaminati, ha fornito l'occasione ed il pretesto per una prima presa di posizione legislativa a favore di una autonoma disciplina di imputazione delle circostanze. Sempre a questo riguardo, dati di notevole valore generale sono, in effetti, emersi anche dall'analisi degli sviluppi

[63] A. CHAUVEAU – F. HÉLIE, *Théorie du Code Pénal*, Bruxelles, Meline, 1845, vol. I, p. 211.
[64] J. M. LEGRAVEREND, *Traité de la législation criminelle en France*, Paris, Imprimerie Royale 1830, 3ª ed., vol. I, p. 135. Molto netta e precisa fu in particolare la critica di P. ROSSI, *Trattato di Diritto penale*, trad. di E. Pessina, Torino, Utet, 1853, pp. 413-414.
[65] M. PUECH, *Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle*, Paris, Cujas, 1976, vol. I, p. 94; per altri riferimenti A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 198-199.
[66] E. GARÇON, *Code pénal annoté*, Paris, 1952, vol. I, p. 175.
[67] J. ORTOLAN, *Éléments de droit pénal*, Paris, 1886, 5ª ed., p. 488; R. GARRAUD, *Traité théorique et pratique du Droit Pénal français*, Paris, 1914, 3ª ed., vol. II, p. 712.

registratisi nell'ordinamento tedesco[68], nonché in quello spagnolo, l'esame del quale ha altresì offerto lo spunto per una indiretta considerazione delle analoghe problematiche che hanno contrassegnato quasi tutte le principali codificazioni dell'Italia preunitaria[69]. Inutile (e impossibile) comunque, anche in questo caso, ritornare su ogni singolo aspetto innanzi più diffusamente trattato. Basti qui solo l'ulteriore richiamo ad alcune significative caratteristiche tecnico-legislative che, nell'economia della esperienza spagnola, hanno fatto da sfondo all'enucleazione di una prima, più dettagliata, casistica di circostanze di rilevanza "comune" ed ai riflessi che la presenza di un corrispondente insieme di regole generali ha, di fatto, determinato nell'ulteriore sviluppo dell'analisi teorica dell'argomento. Proprio la previsione di una espressa disciplina generale dell'istituto risulta, infatti, avere sensibilmente contribuito ad accentuare gli spazi di una successiva asserita necessità di contrapposizione sistematica con altri elementi del reato[70]; una contrapposizione, tuttavia, che, oltre a risultare del tutto estranea alle originarie intenzioni del legislatore spagnolo, si è in seguito rivelata fonte di una problematicità che non ha mancato di condizionare anche i successivi interventi di riforma[71].

6. Indicazioni di notevole rilievo ed importanza sono parimenti emerse anche dall'approfondimento storico-comparatistico degli aspetti relativi alla rilevanza funzionale delle circostanze ed alla previsione di singole regole di computo degli effetti aggravanti ed attenuanti.

Il quadro delle informazioni rilevanti in questo ambito è ovviamente molto articolato e complesso, in quanto abbraccia in forma più generale l'intera problematica della personalizzazione della pena, nel variegato insieme dei molteplici modelli di tecnica legislativa che, in prospettiva di comparazione diacronica, hanno portato all'adozione di diversificate forme di raccordo ed interazione tra il piano della c.d. commisurazione legale della pena e quello più strettamente afferente alla c.d. commisurazione giudiziale della pena e che, all'interno di quest'ultimo settore, hanno ulteriormente elaborato più soluzioni tecniche di "governo" ed "indirizzo" del potere discrezionale del giudice.

Da questo punto di vista, invero, pur senza alcuna possibilità di dare pieno conto in questa sede di quanto complessivamente emerso da tale indagine, l'esito dei risultati raggiunti fornisce conferma della assoluta esclusività del modello di tecnico-normativa che è dato ancora oggi apprezzare nella disciplina italiana delle circostanze. Si tratta, in particolare, di una specificità, che certamente si caratterizza per l'ampio spazio riconosciuto alla predeterminazione casistica delle singole aggravanti ed attenuanti, ma che soprattutto si connota per la peculiarità delle regole previste per il computo degli effetti modificativi, anche in relazione al concorso omogeneo ed eterogeneo delle circostanze.

Il connotato di assoluta esclusività è *in primis* del tutto pacifico sul piano della comparazione giuridica, atteso che non è dato rinvenire alcun ordinamento che abbia adottato il medesimo modello d'insieme. Importanti profili di maggior continuità sono invece apprezzabili nel confronto con la previgente disciplina del Codice penale " Zanardelli" del 1889.

Rispetto a quest'ultima il principale elemento di differenziazione è sicuramente rappresentanto dalla più ampia opzione per la tecnica casistica, frutto dichiarato dell'iniziale abbandono delle circostanze attenuanti generiche/indefinite previste dall'art. 59 del codice previgente (fonte, come si

[68] A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 315-418.
[69] A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 225-314.
[70] A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 255-298.
[71] A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 299-314.

disse, di notevoli critiche e dissidi interpretativi, ed abolite perché, «per la loro stessa genericità e indeterminatezza, avevano dato luogo a gravi inconvenienti nella pratica»[72]) e, sotto altro profilo, perché soluzione che consentì anche di meglio esprimere quella spinta classificatoria di dati personali del reo che, nel frattempo (come bene si riscontrò anche nel precedente progetto di codice elaborato dal Ministro Ferri[73]) aveva trovato maggior spazio per via dell'influsso della "scuola positiva".

Più diretta continuità è invece dato cogliere nelle regole di computo degli effetti aggravanti ed attenuanti, in quanto la disciplina adottata nel 1930 è rimasta sostanzialmente quella che lo stesso Codice Zanardelli aveva introdotto per la prima volta (all'art. 29) al fine di superare i molti vizi riscontrati con il c.d. sistema dei gradi di pena, diffuso in vari stati europei e presente anche nelle precedenti esperienze "italiane"[74]. Con questo nuovo modello la predeterminazione dell'efficacia modificativa di ogni singola circostanza veniva articolata secondo più possibili varianti. In alcuni casi, ed in particolare in quelli per i quali si ritenne giustificato procedere ad una vera e propria sostituzione - nel linguaggio dell'epoca: "commutazione" - della pena ordinaria, si stabilì l'applicazione di una misura di pena indipendente dall'entità e/o dal genere della sanzione altrimenti stabilita per il reato semplice; altrove si procedette viceversa ad indicare «tassativamente la maggiore o minore penalità che deve infliggersi nel concorso di tale o tale altra circostanza, sostituendo cioè all'ordinaria una nuova latitudine penale. Ma nel maggior numero dei casi, considerando che con questo primo sistema si sarebbe dovuto discendere a troppo numerose e prolisse specificazioni, essendo moltissime e diverse le ipotesi criminose nelle quali può verificarsi il concorso di circostanze aggravanti o minoranti, (fu) adottato invece il sistema degli aumenti o delle diminuzioni mediante frazioni»[75], sia secondo il modello delle c.d. "frazioni esatte" (es. un terzo, un sesto, etc.), sia secondo quello delle c.d. "frazioni multiple graduate" (es. da un sesto a un terzo, etc.)[76]. Questa disciplina prevedeva poi un unico regime di computo anche per i casi di concorso (sia omogeneo, che eterogeneo) di più elementi modificativi della pena: al riguardo si stabiliva infatti un meccanismo di cumulo materiale fondato su di un'applicazione progressiva delle singole variazioni di pena secondo un ordine di calcolo parzialmente predeterminato[77].

A differenza del pregresso "sistema dei gradi di pena", che inquadrava l'effetto modificativo delle circostanze in un passaggio di specificazione intermedia tra il momento della comminatoria edittale delle pena e quello della definitiva concretizzazione giudiziale, l'*iter* commisurativo scandito da queste nuove regole venne a presupporre una concatenazione fra le due fasi molto più complessa ed interdipendente di quanto non fosse altrimenti imposto dalla normativa precedente; ma soprattutto comportò lo sbilanciamento degli effetti modificativi verso una fase successiva a quella di quantificazione della c.d. pena-base. L'applicazione pratica di queste regole si rivelò tuttavia quanto mai complessa e problematica, tant'è che già in occasione del "Progetto Ferri" fu subito segnalata l'esigenza di abbandonare quel sistema di "dosimetria penale", che aveva reso il giudice una sorta di mero «contatore meccanico delle frazioni di frazioni»[78]. E a questa medesima esigenza si ricollegò anche la successiva riforma introdotta nel 1930, che, pur mantenendo fermo il tendenziale meccanismo di

[72] *Relazione sul Libro 1° del Progetto*, in *Lavori preparatori*, cit., vol. V, parte 1ª, pp. 119-120.
[73] *Progetto preliminare di Codice penale italiano per i delitti (1921)*, in E. FERRI, *Principii di diritto criminale*, Torino, Utet, 1928, p. 602; per ulteriori riferimenti v. A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 483-486.
[74] A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 225-229.
[75] L. MASUCCI, *Il sistema di commisurazione delle pene*, in «Supplemento della Rivista Penale», 1893-94, II, p. 323. V. anche la *Relazione del Ministro Zanardelli*, testualmente citata da G. CRIVELLARI, *Il Codice*, cit., 1891, vol. II, *sub* art. 29, p. 876.
[76] U. CONTI, *La pena e il sistema penale del codice italiano*, in «Enciclopedia del diritto penale italiano», a cura di E. Pessina, Milano, SEI, 1910, vol. IV, p. 854.
[77] E. FLORIAN, *Del concorso fra le varie circostanze di cui all'art. 29*, in «La Cassazione Unica», 1904, p. 1313.
[78] E. FERRI, *Principii cit.*, pp. 5 e 357.

computo posticipato degli effetti modificativi sulla predeterminazione giudiziale della pena-base, con le nuove regole sul c.d. giudizio di bilanciamento delle circostanze ritenne preferibile attribuire più ampio spazio alla discrezionalità giudiziale - queste le parole del Ministro Alfredo Rocco - proprio «per impedire quei frazionamenti micrometrici e pedanteschi della responsabilità e della pena, che si lamentarono nell'applicazione del codice» previgente[79].

Come visto, la specificità di questo modello commisurativo ha fortemente influenzato la successiva disamina dogmatica e funzionale della materia. Anche su questo versante si è infatti registrata una fuorviante tendenza a muovere da una visione aprioristicamente condizionata dell'istituto, che ha portato a valorizzare oltre misura i presupposti di una sua pur indubbia specificità di disciplina.

L'idea di una rilevanza prevalentemente (se non già prettamente) commisurativa delle circostanze fu in origine influenzata dalle stesse parole del Ministro Alfredo Rocco che, con una precisazione divenuta in seguito una sorta di assioma comune all'analisi della specifica disciplina del concorso eterogeneo di circostanze, sottolineò espressamente come la previsione dell'innovativo giudizio di bilanciamento delle circostanze concorrenti fosse stata ispirata dalla necessità di far sì «che il giudice abbia una visione completa ed organica del colpevole e del reato da questo commesso, in modo che la pena da applicare in concreto sia, per quanto è possibile, il risultato di un giudizio complessivo e sintetico sulla personalità del reo e sulla gravità del reato, anziché l'arido risultato di successive operazioni aritmetiche»[80]. Ancorché non del tutto pertinente rispetto all'originaria caratterizzazione dell'art. 69 c.p. (che, come noto, non risultava esteso a tutte le circostanze e soprattutto a quelle c.d. "inerenti alla persona del colpevole"), questa indicazione ha molto pesato nello sviluppo dei primi commenti al nuovo codice, nei quali apparve corretto sottolineare come le circostanze rappresentassero elementi attraverso i quali si realizzava «una migliore concretizzazione della fattispecie e, nello stesso tempo, per l'inscindibile legame fra i due termini, una migliore individualizzazione della corrispondente sanzione»[81].

Se adeguatamente vagliato, però, il fondamento di tali affermazioni appare tutt'altro che univoco e scontato. Che la predeterminazione legislativa della rilevanza aggravante od attenuante di un certo elemento comporti una maggiore "specificità" della fattispecie incriminatrice alla quale il dato così individuato accede, rappresenta, infatti, un ovvio riflesso della stessa logica che presiede alla formazione della norma giuridica. Nel momento in cui si ricollega tale primo presupposto ad un effetto immediatamente rilevante anche sul piano dell'ulteriore processo di "individualizzazione della pena" è chiaro, tuttavia, che il perno del problema viene radicalmente modificato: dall'apprezzamento della mutata sfera applicativa della fattispecie astratta ci si sposta, infatti, all'accertamento degli esatti termini operativi attraverso i quali la maggiore "specificità" di quest'ultima venga concretamente a tradursi anche in una corrispondente maggiore "specificità" della connessa conseguenza sanzionatoria; aspetto, quest'ultimo, che comunque lascia poi ancora impregiudicata l'ulteriore evidente necessità di valutare fino a che punto questa mutata dimensione sanzionatoria corrisponda veramente anche ad una reale "individualizzazione" della sanzione di fatto applicabile: la maggior specificità delle conseguenze previste per una certa ipotesi circostanziale (soprattutto se predeterminate in astratto) non è, infatti, già di per se indicativa di una loro maggior aderenza alle caratteristiche "individuali" del fatto e della

[79] *Relazione al Re*, in *Lavori preparatori*, cit., vol. VII, 56.
[80] *Relazione sul Libro I del Progetto*, in *Lavori preparatori*, cit., V, 1ª, 123.
[81] A. SANTORO, *Le circostanze*, cit., 4; GIUS. SABATINI, *Appunti sulle circostanze del reato e sul loro concorso*, in «Archivio Penale», 1952, I, p. 100

personalità dell'autore[82].

La dottrina italiana ha tardato a prendere coscienza di questa ambiguità di fondo e ciò, forse, anche a causa dello scarso interesse che ha per lungo tempo contrassegnato l'analisi dei più generali problemi in materia di commisurazione della pena[83]. Ciò ha tuttavia portato anche alla già segnalata contrapposizione di letture. Secondo un primo orientamento, la precipua disciplina italiana delle circostanze - ed in particolare di quelle c.d. ad effetto comune - sarebbe effettivamente valutabile in una prospettiva di vera e propria individualizzazione della pena, in quanto espressione della specifica scelta del nostro legislatore di valorizzare in forma separata ed autonoma il concreto rilievo commisurativo di elementi fattuali altrimenti destinati ad essere apprezzati quali mere "circostanze improprie" (ex art. 133 c.p.) e solo nei limiti della sanzione edittale. Il peculiare regime di incidenza frazionaria sulla c.d. pena-base (tipico, in origine, delle sole circostanze ad effetto comune) si configurerebbe, così, come un meccanismo estremamente raffinato e razionale di adeguamento della misura della pena alle caratteristiche individuali del fatto e del suo autore, come tale suscettibile, pur con alcuni parziali ritocchi e correzioni, di essere ulteriormente valorizzato quale valido modello di commisurazione giudiziale della pena anche in vista di una futura riforma del codice[84]. A conclusioni decisamente opposte è viceversa giunto un precedente indirizzo interpretativo, che, sulla scorta di altri aspetti tipici della disciplina delle circostanze, aveva ritenuto più fondato prospettare un inquadramento funzionale dell'istituto nella sola ottica della determinazione legale della pena[85].

Nell'impossibilità di ripercorrere in questa sede l'approfondimento altrove dedicato ad una più ampia disamina di queste tesi contrapposte, ci si può qui limitare a sottolineare come l'asserita valorizzazione del sistema vigente quale modello di un razionale e coerente modello di commisurazione concreta della pena presti il fianco a varie obiezioni. Sul piano sistematico, la tesi viene infatti a presupporre una differenziazione funzionale tra circostanze c.d. "ad effetto comune" e "ad effetto speciale", che non trova plausibile avallo nella stessa legislazione vigente e che si espone a critiche analoghe a quelle che già sono state segnalate anche in relazione al parallelo e corrispondente approfondimento dogmatico[86]. Ma la validità di siffatto modello commisurativo non ha trovato conferma neppure al banco della concreta esperienza applicativa: in linea di massima, infatti, nella quotidiana prassi giurisprudenziale gli aumenti o le diminuzioni di pena vengono applicati nella loro complessiva ampiezza (senza differenza alcuna fra effetti frazionari, fissi, od elastici) e, in sede di motivazione, tali passaggi del processo di commisurazione sono pressoché sempre illustrati mediante il costante ricorso a quelle «formulette pigre»[87] che, attraverso il consueto generico richiamo all'art. 133 c.p., lasciano interamente nel vago gli esatti termini di estrinsecazione di tale pur significativo margine di discrezionalità giudiziale[88]. Il perno strutturale dell'intero processo di individuazione

[82] Che il riferimento ad un processo di "concretizzazione" della fattispecie, determinato dalla previsione normativa di più specifici aspetti del fatto costitutivo del reato, comporti solo un fenomeno di "specializzazione", più che di vera e propria "individualizzazione", è del resto aspetto da tempo ben sottolineato da studi autorevoli: K. ENGISCH, *Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswissenschaft unserer Zeit*, Heidelberg, Winter, 1953, p. 55.
[83] Sul punto v. per tutti E. DOLCINI, *La commisurazione della pena*, Padova, Cedam, 1979.
[84] V. ancora G. DE VERO, *Circostanze*, cit., pp. 119-128.
[85] Così soprattutto A.M. STILE, *Il giudizio*, cit., pp. 52-58.
[86] Per la critica alla originaria concezione delle circostanze quali elementi autonomi della c.d. "fattispecie concreta" rinvio ancora a A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 533-542.
[87] Si tratta di nota espressione risalente a G. BELLAVISTA, *Il potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena*, Milano, 1939, ora in «Il Tommaso Natale», 1975, p. 214.
[88] E. DOLCINI, *Potere discrezionale*, in «Enciclopedia del Diritto», Milano, Giuffrè, 1985, vol. XXXIV, p. 765. Già F. BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, Milano, Giuffrè, 1965, p. 109, segnalava l'incompatibilità di tali indirizzi con il rispetto dell'obbligo di motivazione.

giudiziale della sanzione è così rimasto ancorato a presupposti di mera "folgorazione intuitiva", all'interno dei quali lo spazio per le pur innegabili componenti di "irrazionalità" della scelta sulla misura della pena risulta ampiamente superiore a quanto di fatto ammesso anche da chi ne ha ravvisato l'astratta compatibilità con una strutturazione del momento commisurativo in termini di vera e propria *Rechtsanwendung*[89].

Piena conferma di questi rilievi è del resto fornita anche da un ulteriore caratteristico aspetto della più consolidata prassi applicativa: lungi dal porre in luce una particolare correlazione fra gli obiettivi di individualizzazione della pena ed il maggior rilievo concreto di specifici elementi fattuali di valutazione, l'assenza di un effettivo apprezzamento delle singole situazioni giudicate ha infatti favorito il delinearsi di una progressiva individuazione di "pene-tariffa", di fatto commisurate solo alla astratta tipologia dei reati ed alla cristallizzazione fenomenologica di più specifiche sottofattispecie particolari[90]. In tale contesto, la formale considerazione delle singole circostanze presenti ha fornito solo un supporto di apparente conformità alle astratte valutazioni legislative e, soprattutto, ha favorito il consolidarsi di una scansione dell'*iter* di determinazione giudiziale della pena assolutamente fittizia e, spesso, ricostruita solo "a posteriori"[91].

Se valutato secondo i "postulati razionalistici" di più recenti teorizzazioni in materia di commisurazione giudiziale, l'attuale modello italiano di correlazione fra la sfera di incidenza delle circostanze e quella della vera e propria determinazione concreta della pena rivela perciò una struttura ancora piuttosto rozza e meccanicistica. Si presenta, infatti, quale modello fortemente condizionato da un'insufficiente e superficiale considerazione delle complesse interrelazioni - ma così anche delle opportune esigenze di demarcazione - fra l'area di determinazione legale della sanzione penale, e quella della successiva commisurazione giudiziale, e di fatto collimante con un disfunzionale frazionamento del processo di individualizzazione della pena in più operazioni di calcolo, fra loro non sempre univocamente coordinate da una chiara prospettiva finalistica, né, tanto meno, improntate ad obiettivi di lineare diversificazione del rilievo concretamente attribuito alla valutazione di ogni singolo criterio fattuale.

Dietro a questo insuccesso del modello di commisurazione concreta della pena applicabile al reato circostanziato si annida tuttavia la reale dimensione funzionale della disciplina ancor oggi vigente. Proprio l'approfondimento storico-comparatistico offre, infatti, più ampia ed univoca conferma della maggior rilevanza e correlazione che la disciplina italiana delle circostanza presenza "soprattutto" con l'area di pertinenza della c.d. commisurazione legale della pena, o, come altrimenti si precisava all'epoca di elaborazione del codice del 1930, della c.d. *determinazione astratta della pena*[92]. Non ostante le molte "ambivalenze" che hanno contrassegnato la stessa genesi concettuale e normativa della nozione di "circostanze", che questo rappresentasse il livello di più corretto inquadramento sistematico dell'istituto fu del resto implicitamente confermato dallo stesso Ministro Rocco, che nel momento stesso in cui si convinse di abbandonare un iniziale progetto di modifica del previgente modello delle

[89] F. BRICOLA, *La discrezionalità*, cit., p. 105; nella sconfinata letteratura di lingua tedesca v. per tutti K. PETERS, *Die kriminalpolitische Stellung des Strafrichters bei der Bestimmung der Strafrechtsfolgen*, Berlin, Springer, 1932, p. 33; T. WÜRTENBERGER, *Die irrationalen Elemente bei der Strafzumessung*, in *Kriminalpolitik im sozialen Rechtsstaat*, Stuttgart, Enke, 1970, p. 157.
[90] Celebre ed incisiva la denuncia di T. PADOVANI, *La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1992, p. 423.
[91] T. DELOGU, *Potere discrezionale del giudice penale e certezza del diritto*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1976, p. 395.
[92] U. CONTI, *La pena*, cit., p. 813.

c.d. "attenuanti generiche" mediante il ricorso ad una elencazione casistica, ma meramente esemplificativa delle singole circostanze, sottolineò subito come la diversa decisione di adottare un elenco tassativo e vincolante di circostanze portasse, di fatto, ad una sorta di «trasformazione radicale dell'istituto», come tale non più direttamente ricollegabile ai veri e propri problemi inerenti alla quantificazione giudiziale della pena[93]. E sotto questo profilo è parimenti significativo il fatto che, dalla rinuncia a tale iniziale soluzione di compromesso tecnico-legislativo, si sia poi giunti ad un sistema che, se da un lato è stato fondato su di una elencazione tassativa delle stesse circostanze comuni a più reati, dall'altro si è caratterizzato anche per l'assoluta novità di una esplicita indicazione di criteri (quelli di cui all'art. 133 c.p.) destinati ad operare nel quadro della *determinazione (specifica) concreta della pena*.

Ma non solo. Il confronto con lo sviluppo di altre legislazioni ha altresì consentito di cogliere nell'attuale disciplina di computo degli effetti modificativi delle circostanze le caratteristiche di un modello di tecnica legislativa che, oltre a confermare una più corretta valorizzazione sul solo versante della c.d. commisurazione legale della pena e nell'ottica della segnalata considerazione delle circostanze quali vere e proprie cause legali di determinazione edittale della sanzione, risulta parimenti funzionale alla soluzione di problematiche che, in altri ordinamenti, sono risultate conseguenti ad una più generale contrapposizione sistematica fra fattispecie autonome e fattispecie diversamente classificate come "meramente dipendenti". Illuminante, in questo senso, è apparso in particolare il confronto con le problematiche emerse nel quadro della disciplina spagnola delle circostanze (ed in particolare con riguardo alle c.d. *circunstancias específicas*, altrimenti definite anche quali *circunstancias cualificativas*)[94] e nell'ambito della legislazione tedesca (con riferimento, in particolare, alle ipotesi di *Qualifizierungs-* e *Privilegierungsgründe*, ed alla corrispondente configurazione di *qualifizierte* e *privilegierte Tatbestände*)[95].

Se considerata in questa più ampia e significativa ottica comparatistica, anche la singolare e controversa disciplina italiana del concorso di circostanze diviene suscettibile di essere letta in una logica molto più compatibile e coerente con il quadro generale della commisurazione legale della pena. Nel caso in cui risultino integrate più circostanze di tipo omogeneo, le regole dettate dall'art. 63 c.p. (ed in questa prospettiva anche dall'art. 68 c.p.) evidenziano, infatti, la chiara necessità di coordinare il rilievo aggravante, od attenuante, delle diverse fattispecie congiuntamente rilevanti: in questo senso si può cioè affermare che i vari criteri di computo, in base ai quali è dato pervenire alla predeterminazione di quell'unica cornice edittale di pena all'interno della quale potrà successivamente procedersi alla sua definitiva commisurazione concreta, ben si prestano ad essere intesi anche quali mere modalità tecnico-operative di una vera e propria disciplina generale di specifici casi di concorso "di più reati"; di quei casi, cioè, nei quali, a differenza di quanto considerato dal parallelo insieme di regole previste dagli artt. 71 e seguenti del nostro codice, le fattispecie concorrenti non sono di tipo "indipendente", bensì meramente "dipendente", in quanto fondate sulla correlazione di singole ipotesi circostanziali con un'unica fattispecie ("indipendente") di reato[96].

Analogo rilievo funzionale è parimenti apprezzabile nella diversa ipotesi di concorso di

[93] *Discussione generale, Discorso del Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto*, in *Lavori preparatori*, cit., I, pp. 266-267. Per la proposta di una elencazione meramente esemplificativa v. *Relazione sul Codice penale dell'On. Alfredo De Marsico*, in *Lavori preparatori*, cit., I, p. 43.
[94] Per maggiori indicazioni su questi confronti comparatistici rinvio ancora a A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 307-314.
[95] V. A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 418-422.
[96] Per maggiori approfondimenti su questi passaggi v. A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 757-758.

circostanze eterogenee. In questo caso, la considerazione delle corrispondenti fattispecie di reato circostanziato pone, infatti, in evidenza la diversa possibilità di valutare tale situazione come del tutto analoga a quella che potrebbe essere ravvisata in casi di concorso di più fattispecie caratterizzate da un rapporto di c.d. specialità reciproca bilaterale: casi, cioè, nei quali, a fronte di una sottofattispecie comune a tutte le ipotesi concretamente integrate (sottofattispecie comune che, nel nostro caso, coinciderà con la fattispecie del reato semplice), si presenta l'ulteriore necessità di stabilire quale rilievo dovrà essere attribuito alla congiunta integrazione di vari elementi specializzanti (corrispondenti alle varie circostanze "in concorso") aventi un rilievo sanzionatorio di tipo eterogeneo. Nell'ambito di altri ordinamenti questa ipotesi di concorso di più fattispecie a specialità reciproca non ha formato oggetto di apposita disciplina e, in sede applicativa, si è fatto ricorso a più soluzioni interpretative: talvolta, invocando una asserita, ma opinabile prevalenza necessaria delle ipotesi attenuate[97]; in altri casi, e con soluzione più condivisa, rimettendo alla valutazione discrezionale del giudice la scelta per la cornice edittale più rispondente al disvalore complessivo del fatto giudicato[98]. In linea con quest'ultimo confronto comparatistico, l'espressa regola dettata all'art. 69 del codice penale italiano appare quindi come una vera e propria disciplina di queste ipotesi di concorso: una disciplina, quindi, che, in assenza di singole possibili deroghe di volta in volta fissate per legge, rimette alla discrezionalità del giudice il compito di valutare quale contrapposta tipologia di fattispecie (a loro volta, però, valorizzabili in termini sostanzialmente unitari, in base a quanto previsto dalle già considerate regole sul concorso omogeneo) potrà essere ritenuta maggiormente suscettibile di meglio esprimere il complessivo disvalore del fatto concretamente giudicato.

7. Come già emerge da queste ultime puntualizzazioni, l'esito di questa disamina storico-comparatistica consente oggi di rivedere la disciplina italiana delle circostanze in un'ottica significativamente diversa.

Sullo sfondo permane certamente l'impossibilità di fornire una definizione generale ed univoca del concetto di circostanza del reato: nell'evoluzione dei principali ordinamenti giuridici di tradizione continentale il concetto ha infatti conosciuto una portata estremamente mutevole e, comunque, insuscettibile di essere correttamente apprezzata senza una attenta considerazione degli schemi strutturali, delle caratteristiche costitutive e degli effetti normativi di volta in volta posti a fondamento della relativa disciplina positiva.

Anche sul piano lessicale, del resto, la nozione non esprime una intrinseca caratterizzazione di tipo contenutistico e/o funzionale. La stessa matrice etimologica del termine "circostanza", tanto ancora valorizzata ed enfatizzata, richiama solo l'idea di un *quid* che "sta intorno" (per l'appunto: "*circum stat*") a qualcosa d'altro. Quel *quid* può, però, essere identificato con una sfera estremamente variegata di situazioni, fatti, e/o elementi della più diversa natura, o del più diverso significato; può essere selezionato secondo prospettive quanto mai poliedriche ed articolate (può, cioè, essere individuato secondo schemi di tipo generale e/o particolare; ovvero secondo criteri astratti e/o concreti; od ancora sulla base di parametri oggettivi e/o soggettivi; etc.); può, inoltre, (questo sicuramente l'aspetto più importante sul

[97] Si tratta della tesi della c.d. "*Sperrwirkung des milderen Tatbestands*": F. GEERDS, *Zur Lehre von der Konkurrenz im Strafrecht*, Hamburg, Hansischer Gildenverlag J. Heitmann, 1961, p. 200.
[98] Si tratta di soluzione risalente a K. BINDING, *Handbuch des Strafrechts*, Berlin, Duncker & Humblot, 1885, p. 527, ed in seguito condivisa dall'opinione prevalente: G.K.W. KLASS, *Das Zusammentreffen von qualifizierten und privilegierten Delikten*, Frankfurt am Mein, 1960, p. 117. Per ulteriori riferimenti rinvio a quanto precisato in A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 413-417.

piano di una valorizzazione di tipo funzionale) vantare un rilievo del tutto distinto e mutevole, a seconda del nesso che, di volta in volta, potrà essere apprezzato rispetto a quel "qualcosa d'altro" dal quale è stato idealmente estrapolato, ma con il quale mantiene una diretta relazione valutativa. Proprio questo intrinseco ed imprescindibile rapporto di relazione, che la nozione di "circostanza" viene implicitamente a postulare richiamando l'idea di un *quid* che sta intorno ad "altro", ben evidenza, in effetti, come la stessa delimitazione concettuale del termine richiami l'esistenza (e la conseguente necessità di considerazione) di un più ampio contesto d'insieme: il problema della determinazione del valore, dell'efficacia, della rilevanza, della funzione, di quel *quid* che *circum stat* non è, cioè, univocamente affrontabile, se non dopo aver avuto preventiva contezza del rapporto, che lo unisce a ciò "attorno a cui" si trova, nonché del criterio e/o della prospettiva di valutazione che, nei vari casi, ha indotto ad estrapolarlo ed a considerarlo in forma separata da quel più generale quadro d'insieme di cui anch'esso, però, "fa parte".

Nel caso dell'ordinamento penale italiano l'area di rilevanza normativa delle circostanze (di tutte le circostanze, senza distinzione alcuna fra le diverse tecniche adottate dal legislatore per la predeterminazione dei corrispondenti effetti aggravanti o attenuanti) si colloca espressamente sul solo versante della modificazione della pena. Nessun rilievo risulta, quindi, ascrivibile alla eventuale previsione di effetti di tipo processuale (quale, ad esempio, la modifica del regime di procedibilità di un certo reato), ovvero ad una ipotetica correlazione con altri riflessi di tipo sanzionatorio (applicabilità di pene accessorie, e/o di misure di sicurezza, etc.). Questa stretta correlazione normativa fra circostanze ed effetti di tipo modificativo sulla pena principale dei vari reati assume ovviamente rilievo anche sul piano della stessa identificazione della "fattispecie" alla quale risultano collegate tali conseguenze giuridiche. La dimostrata assenza di una esclusiva ed autonoma rilevanza commisurativa delle circostanze e la connessa impossibilità di una loro valorizzazione al di fuori della diretta correlazione con una determinata figura di reato, confermano, innanzi tutto, la stessa necessità di inquadrare le circostanze nell'economia della più generale fattispecie normativa alla quale risultino collegate le conseguenze per esse specificamente previste. Da questo punto di vista, pertanto, in quanto presupposti ai quali si riconnette l'astratta applicabilità di determinati effetti modificativi della pena principale, anche le circostanze si inquadrano nella struttura della norma giuridica penale, integrandosi con gli elementi costitutivi del reato di volta in volta considerato, e così direttamente partecipando alla configurazione di una nuova (e normativamente autonoma) fattispecie incriminatrice: la c.d. fattispecie del reato circostanziato[99]. Il fatto che, in taluni casi, il legislatore possa avere rinunciato ad una precisa ticipizzazione degli elementi circostanziali, rimettendone il concreto apprezzamento solo ad una valutazione discrezionale del giudice, potrà determinare un ipotetico problema di legittimità costituzionale (per possibile violazione del principio di necessaria determinatezza della norma penale), ma certo non impedisce di riconoscere una diretta riconducibilità delle circostanze alla sfera astratta della fattispecie legale.

Da tutte queste premesse (valide, ovviamente, solo per quanto attiene all'ordinamento italiano vigente) è dato, quindi, giungere ad identificare le circostanze solo quali elementi (definiti, o meno), ai

[99] T. PADOVANI, *Circostanze*, cit., p. 192; A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 717-719. L'autonoma ed esplicita rilevanza, che la fase di determinazione edittale della pena assume rispetto ad altri possibili riflessi applicativi dà altresì conto della maggiore opportunità di non estenderne la relativa dimensione normativa a quegli ulteriori elementi che, a norma dell'art. 133 c.p. (e comunque al di fuori di un loro eventuale, ma separato apprezzamento ex art. 62 *bis* c.p.) potranno direttamente incidere solo sulla concreta misura di pena applicabile al reo. In questo senso si orientava invece la diversa impostazione di A. PAGLIARO, *Il fatto di reato*, Palermo, Priulla, 1960, pp. 107 e 460, sulla quale rinvio a quanto osservato in A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 537-538.

quali la legge ricollega la previsione (obbligatoria o facoltativa) di una modificazione della (cornice edittale della) pena principale stabilita per un determinato reato e che, in forza di questa caratterizzazione funzionale, concorrono alla configurazione di più articolate fattispecie incriminatrici "normativamente autonome", ancorché strutturalmente ed operativamente "dipendenti" da tale separata figura di reato.

Per quanto apparentemente generica e priva di autonomo rilievo dogmatico e/o funzionale, l'indicazione è, in realtà, ancora in grado di legittimare lo sviluppo di importanti implicazioni interpretative.

Innanzi tutto perché, valorizzando un dato di mera modificazione delle conseguenze giuridiche previste per una certa figura di reato, tale pur generica caratterizzazione normativa evidenzia l'imprescindibile correlazione che viene necessariamente a determinarsi fra la sfera di operatività delle circostanze e la parallela attivazione di un fenomeno di integrazione fra (gli elementi previsti da) più disposizioni di legge. Ma sotto altro profilo anche perché, stante la riscontrata impossibilità di caratterizzare le circostanze in ragione di un loro esclusivo rilievo finalistico e/o commisurativo, questo specifico fenomeno di integrazione normativa non pare suscettibile di essere valutato secondo una logica di mera contrapposizione fra elementi del reato, da un lato, ed elementi meramente circostanziali, dall'altro. Al contrario, proprio il fatto di confluire unitariamente nella determinazione di effetti giuridici diversi da quelli autonomamente conseguenti solo all'avvenuta integrazione dei primi evidenzia l'opportunità di una più attenta considerazione dei rapporti che si vengono a determinare (lo ripetiamo: non fra elementi del reato ed elementi circostanziali, ma) fra l'insieme degli elementi del reato ed il più ampio insieme composto da tutti gli elementi (costitutivi e circostanziali), ai quali la legge ricollega l'applicazione di tale distinta conseguenza sanzionatoria: vale a dire dei rapporti fra una prima, più generica, fattispecie di reato (altrimenti identificabile anche con il concetto di "reato base") e quella, più specifica (e/o comunque in parte diversamente caratterizzata), che trae origine dalla compenetrazione in quest'ultima della singola disposizione circostanziale[100].

[100] Nell'ambito dello studio più volte citato, con riferimento all'esigenza di meglio contrapporre l'identificazione del c.d. "reato base" rispetto ad eventuali figure circostanziali, avevo accennato all'idea di valutare una soluzione in parte diversa da quelle più tradizionalmente considerate, ipotizzando la possibilità di pervenire al riconoscimento della «esistenza di un fenomeno meramente modificativo ... ogni qual volta l'ipotetica eliminazione di un determinato elemento "di fattispecie" (di una "qualunque" fattispecie: senza distinzione, quindi, fra c.d. "titoli autonomi di reato" e mere fattispecie di "reato circostanziato") consenta ancora di individuare una (sotto)fattispecie in grado di essere sussunta in un'altra figura di reato diversamente punita» (v. A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., p. 752). La soluzione era stata espressamente formulata al solo fine di ricercare un criterio idoneo a valorizzare l'effettivo grado di "autonomia funzionale" della singola fattispecie "circostanziale" e, in questa prospettiva, a differenziarla da quella altrimenti apprezzabile nel c.d. "reato-base", concetto che avevo considerato così «più correttamente identificabile con quella specifica fattispecie incriminatrice che, di volta in volta, potrà risultare comprensiva di tutti i requisiti necessari a caratterizzare l'illiceità penale di un "fatto" altrimenti insuscettibile di essere ricondotto ad una separata ed autonoma fattispecie penale; di un "fatto", cioè, che risulterebbe altrimenti insuscettibile di "generare" un effetto di "punibilità"». Ferme, quindi, «le già segnalate ragioni di differenziazione dall'area delle c.d. circostanze improprie, in base a questi presupposti le circostanze del reato ("proprie" e/o "in senso stretto") verrebbero pertanto ad esprimere un rilievo modificativo del tutto analogo a quello riscontrabile in ogni altro elemento differenziale e/o specializzante, confermando così il carattere di mera variante tecnico-legislativa che, a nostro avviso, contraddistingue l'alternativa fra la previsione di una specifica circostanza (aggravante o attenuante) o la configurazione di una separata figura di reato speciale ("qualificato" o "privilegiato")». In questa più ampia prospettiva il problema non era quindi «limitato ad una mera verifica dei rapporti fra una determinata fattispecie incriminatrice e le corrispondenti circostanze aggravanti e/o attenuanti, ma impone anche di accertare se, non ostante l'ipotetica eliminazione di uno o più elementi costitutivi di quella medesima fattispecie di reato, il "fatto" corrispondentemente sanzionato possa essere ancora considerato punibile (ancorché con pena diversa) in base ad altra, più generale, fattispecie incriminatrice. Il termine di riferimento ultimo di questa valutazione non è perciò solo quel "determinato" reato che si trova in correlazione con una "determinata" circostanza aggravante o attenuante, bensì "qualsiasi" reato che, in base a quanto previsto dall'attuale ordinamento giuridico, potrà consentire di individuare l'esatta linea di confine fra l'insieme degli "elementi necessari" a generare un "rapporto giuridico penale" (vale a dire: a delineare la fattispecie "più genericamente"

La conclusione è sostanzialmente vicina a quanto già evidenziato da quella parte della dottrina italiana che, come visto, dopo aver ribadito l'impossibilità di qualificare le circostanze se non in ragione dei loro tipici effetti modificativi sulla pena, aveva giustamente sottolineato l'importanza di considerare la stessa rilevanza del fenomeno circostanziale in termini strettamente collegati, non alla singola circostanza, ma all'insieme degli elementi normativamente suscettibili di legittimare l'applicazione dei relativi effetti. Da qui si era perciò giunti a riconoscere la necessità di una corretta ed opportuna valorizzazione, non della sola "fattispecie circostanziale", ma della più ampia "fattispecie del reato circostanziato"[101]. A differenza di quella originaria impostazione, all'epoca forse condizionata anche dalla netta diversità del regime di imputazione soggettiva, l'innegabile diversità tra una "fattispecie autonoma di reato" ed una parallela "fattispecie circostanziata di quel medesimo reato" non obbliga, però, anche a postulare una necessaria contrapposizione dogmatica e/o funzionale tra elementi costitutivi e singole circostanze.

È quindi alla luce di queste premesse che si apre la possibilità di rivedere il significato dell'apposita disciplina generale delle circostanze del reato in un'ottica in parte diversa da quella che, secondo larga parte della dottrina italiana, ha invece indotto a configurare in chiave autonoma la rilevanza normativa dell'istituto.

Come già visto, lungi dall'essere intesa quale specifico modello di commisurazione concreta della pena, l'attuale disciplina di computo degli effetti modificativi delle circostanze e le connesse regole sul c.d. concorso di circostanze si prestano ad essere meglio interpretate nella sola ottica del concorso di più fattispecie incriminatrici, prospettando una disciplina parallela a quella del concorso tra fattispecie autonome (o "indipendenti") di reato e destinata alla regolamentazione dei diversi casi di concorso tra una fattispecie autonoma (o "indipendente") di reato ed una o più fattispecie circostanziate (da essa "dipendenti")[102].

Per quanto invece attiene al regime di imputazione soggettiva oggi previsto dall'art. 59 c.p., la rilevata assenza di una univoca omogeneità contenutistica della categoria non consente di pensare alle circostanze quali elementi (pre-)destinati ad essere "imputati" secondo regole diverse da quelle comuni ad altri elementi della fattispecie. La stessa inconferenza delle giustificazioni logiche poste a sostegno

riferibile al fatto concretamente giudicato), e tutto quanto viceversa suscettibile solo di dare luogo all'integrazione di un'altra fattispecie di reato (più, o meno, gravemente sanzionata), ovvero di una mera fattispecie di reato circostanziato». Come è dato vedere, si trattava, quindi, di una soluzione direttamente proiettata verso il tentativo di ricercare una nuova possibilità di razionalizzazione sistematica del modo di operare delle "circostanze" rispetto alla alternativa consistente nella previsione di una "fattispecie autonoma di reato", piuttosto che a fornire un generico nuovo criterio di identificazione delle stesse. E proprio per questo avevo accennato alle possibili perplessità che avrebbero potuto conseguire all'idea di un immediato utilizzo di questa soluzione quale parametro di identificazione delle circostanze, non basandosi su di un criterio originariamente considerato dal legislatore e, per questo, suscettibile di portare a conclusioni contrastanti con quanto diversamente apprezzabile attraverso altri possibili criteri di identificazione della c.d. "voluntas legislatoris". Pur nella somiglianza del criterio considerato, la prospettiva è quindi significativamente diversa da quella emergente dall'importante decisione della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Cass. pen., S.U., 10 luglio 2002, in «Diritto penale e processo», 2003, 295 ss., con nota di R. BARTOLI, *Truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche: una fattispecie davvero circostanziante?*) con la quale si è espressamente fatto cenno alla possibilità di identificare l'elemento circostanziale in ragione di un analogo criterio di "eliminazione mentale". Nel formulare una critica alla prospettiva sopra indicata, non pare quindi pertinente l'osservazione che viene formulata da A. MANNA, *Corso di Diritto penale*, P.G., 2015[3], pp. 756-759, il quale la valuta solo come una mera «"riedizione" in chiave moderna e più sofisticata dello stesso principio di specialità». L'accennata possibilità di procedere alla selezione di un fattore modificativo della punibilità mediante una verifica basata sul criterio della "eliminazione mentale" non è infatti funzionale alla identificazione della singola circostanza, ma solo a quella di meglio identificare il c.d. "reato base".

[101] Su questa impostazione v. ancora M. GALLO, *Sulla distinzione*, cit., 566; T. PADOVANI, *Circostanze*, cit., p. 192; A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 717-719; e ora anche A. SPENA, *Accidentalia delicti?*, cit., p. 648.

[102] A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 755-760.

dell'autonoma disciplina adottata nel 1930 obbliga, del resto, ad escludere che la specificità delle regole così introdotte vanti una legittimazione connaturata alla stessa essenza del fenomeno disciplinato. In questa prospettiva le circostanze si prestano allora ad essere più correttamente intese quali elementi del tutto "essenziali" rispetto alla corrispondente fattispecie di "reato circostanziato" (o fattispecie "dipendente")[103] e, sul piano soggettivo, potranno essere valutate a favore od a sfavore del reo solo se apprezzate in base a quel coefficiente di imputazione soggettiva che, nel vincolante rispetto del principio di colpevolezza (questo il principio certamente riconoscibile nell'attuale disciplina dell'art. 59 c.p.), potrà di volta in volta essere identificato come necessario per esprimere il significato attenuante od aggravante di tale più specifica fattispecie[104]. L'assunto è peraltro in sintonia anche con la mantenuta rilevanza oggettiva delle attenuanti, essendo riflesso comunque altrimenti apprezzabile anche nel caso di concorso di fattispecie autonome indipendenti con specialità dell'ipotesi attenuata[105].

L'acquisita inconsistenza ed infondatezza della pur tradizionale tendenza ad assumere la categoria delle circostanze quale espressione di un settore dogmaticamente e/o funzionalmente autonomo e la rilevata necessità di meglio coordinare il corrispondente regime generale con quello parallelamemte previsto per altri elementi del reato consente altresì di meglio affrontare i problemi di una eventuale riforma del codice vigente[106].

Su questo versante è infatti impossibile pensare di giungere ad un razionale e definitivo superamento di ogni passata difficoltà, senza avere una chiara e precisa idea, non solo degli effetti che potranno essere ricollegati alla ribadita opportunità di mantenere ferma l'attuale distinzione fra fattispecie incriminatrici di tipo "dipendente" ed "accessorio", e fattispecie viceversa classificate quali vere e proprie figure "indipendenti" di reato; ma anche degli stessi criteri in base ai quali si riterrà di "tradurre" in chiave normativa gli estremi di tale mantenuta esigenza di distinzione.

A meno di non pensare ad una radicale rifondazione dell'attuale sistema di fattispecie incriminatrici su basi di assoluta sintesi e genericità (ad esempio: limitando la tutela di ogni bene

---

[103] Il punto è oggi riconosciuto da voci autorevoli: F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 397, in nota.

[104] A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 763-766. Analoga ora anche l'impostazione proposta da S. PUTINATI, *Responsabilità*, cit., pp. 373-379 e da A. SPENA, *Accidentalia delicti?*, cit., pp. 692-694. D'altro canto: che la ricerca dell'esatto criterio di imputazione (e/o di comunicabilità) delle circostanze sia questione da valutarsi con attenzione, sulla base delle specifiche caratteristiche di contenuto del singolo elemento di volta in volta esaminato, e previa considerazione dell'esatto rilievo da questo espresso nell'economia della corrispondente fattispecie complessiva, era assunto già implicitamente sotteso alle ferme parole di critica che, sin dal secolo scorso, avevano indotto a respingere l'ammissibilità di criteri di tipo aprioristico, o prettamente presuntivo: criteri degni di uno «scansafatiche», si disse, «per dispensarsi dall'esame delle varie misure di criminalità»: N. FRAMARINO DE' MALATESTA, *Studio sulla comunicazione delle circostanze nel delitto*, Napoli, Stabilimento tipografico dell'Iride, 1887, p. 46.

[105] Come ho osservato in altra sede (A. MELCHIONDA, *La nuova disciplina di valutazione delle circostanze del reato*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1990, pp. 1470-71), anche la valutazione oggettiva delle attenuanti è regola che appare conforme ad una corretta applicazione del principio di colpevolezza. Ora, una volta abbandonata l'infondata pretesa di muovere dalla espressa disposizione prevista in materia di circostanze attenuanti per desumere da ciò la stessa necessità di contrapposizione con quanto diversamente applicabile agli elementi costitutivi di una autonoma (ed "indipendente") fattispecie incriminatrice (per questa tesi v. invece F. STELLA, *L'errore sugli elementi specializzanti*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1964, p. 84), e visto il maggior fondamento della tesi opposta (A. FIORELLA, *L'errore sugli elementi differenziali del reato*, Tivoli, 1979), il regime complessivamente previsto potrebbe fornire elementi sufficienti per giustificare una valutazione sostanzialmente omogenea anche nei casi di mancata conoscenza di elementi differenziali "privilegianti" (v. A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., p. 769, nota 144).

[106] Per un quadro di massima delle più recenti proposte di riforma in materia di circostanze, mi permetto rinviare ancora a quanto osservato in A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 14-26, nonché a quanto successivamente precisato da G. AMARELLI, *Caratteri e limiti della disciplina delle circostanze del reato*, in AA.VV., *Quale riforma del codice penale? Riflessioni sui Progetti Nordio e Pisapia*, a cura di C. Fiore, S. Moccia, A. Cavaliere, Napoli, ESI, 2009, p. 183; L. PELLEGRINI, *Circostanze del reato*, cit., pp. 382-385; e soprattutto D. PULITANÒ, *Circostanze del reato. Problemi e prospettive*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, a cura di S. Vinciguerra e F. Dassano, Napoli, ESI, 2010, pp. 707-719.

giuridico ad una sola fattispecie di portata generale, e quindi rinunciando, non solo alla tipicizzazione di più specifiche modalità di lesione, ma anche alla stessa previsione di fattispecie "speciali" e/o "complesse), non pare, in effetti, che l'idea di una drastica eliminazione della disciplina delle circostanze possa essere seriamente accolta[107]. In linea di massima si può, infatti, ammettere che tutti i problemi connessi all'accennata esigenza di diversificazione delle singole fattispecie incriminatrici ben potrebbero essere risolti anche mediante la disciplina del concorso di reati e del concorso apparente di norme. E' tuttavia verosimile pensare, che il legislatore possa, ad esempio, rinunciare drasticamente a distinguere il reato di furto da quello di rapina? Ovvero che possa altrimenti rinunciare alla distinzione fra reati comuni e reati propri? Al di là della apparente banalità della esemplificazione, l'interrogativo è, in realtà, di estrema importanza: perché nel momento stesso in cui si decidesse di mantenere ferme tali distinzioni, nascerebbe automaticamente una prima esigenza: quella di stabilire, se tali ipotesi "speciali" di reato debbano, o meno, essere assoggettate alla medesima disciplina prevista per ogni altra fattispecie astrattamente suscettibile di evidenziare un rapporto di specialità con una comune, e più semplice, fattispecie di reato. Rispetto agli esempi ipotizzati, nascerebbe, cioè, l'esigenza di decidere quali rapporti applicativi riconoscere fra la rapina ed ogni altra possibile figura "aggravata" del reato di furto; ovvero fra ogni singolo reato proprio ed altre ipotesi aggravate del corrispondente reato comune. Qualora la scelta legislativa si orientasse a favore di una separata valorizzazione di queste astratte possibilità di concorso fra più fattispecie "speciali"; se, cioè, (come risulta comune alle principali codificazioni vigenti e come è di fatto avvenuto in tutti gli ordinamenti che abbiamo avuto modo di esaminare) si decidesse di svincolare l'ambito di applicabilità delle prime fattispecie indicate da ogni possibile concorso con tutte le residue ipotesi aggravanti e/o attenuanti della corrispondente fattispecie comune, l'opzione per una necessaria distinzione fra le varie fattispecie astrattamente suscettibili di esprimere una rilevanza modificativa delle conseguenze previste per un determinato "reato-base" non sarebbe più altrimenti eludibile: a questo punto, in sostanza, al pari di quanto previsto anche dall'attuale disciplina italiana, sarebbe di nuovo necessario distinguere fra fattispecie modificative dipendenti da una determinata ipotesi base, e fattispecie parimenti modificative, sì, ma a loro volta legislativamente configurate quali veri e propri "titoli autonomi di reato": vale a dire, come nuove e separate fattispecie incriminatrici indipendenti[108].

Come visto, con l'attuale disciplina degli effetti modificativi delle circostanze il codice vigente ha dato risposta (forse inconsapevole) ad una costante (e sinora non altrimenti eludibile) esigenza legislativa di fornire un'adeguata e coerente "organizzazione sistematica", non solo di tutti i casi nei quali si sia ritenuto opportuno e/o necessario diversificare le conseguenze sanzionatorie previste in astratto per un certo reato, bensì anche delle molteplici interrelazioni che si vengono inevitabilmente a determinare a seguito della previsione di fattispecie incriminatrici fra loro caratterizzate da un diretto rapporto di specialità (sia di tipo unilaterale, che bilaterale). Ed è quindi nella prospettiva della necessaria

[107] Di recente, posizione più favorevole ad una soluzione "abolizionista" è stata invece assunta da L. PELLEGRINI, *Circostanze del reato*, cit., pp. 383-386.

[108] Sulla rilevanza di questi approfondimenti *de jure condendo* ancora fondamentali sono le riflessioni di G. RADBRUCH, *Die gesetzliche Strafänderung*, in *Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts*, A.T., Berlin, Liebmann, 1908, vol. III, pp. 189-219, e di R. MAURACH, *Die Behandlung der unselbständigen tatbestandlichen Abwandlungen und der eigenständigen Verbrechen de lege ferenda*, in *Materialen zur Strafrechtsreform*, vol. I (*Gutachten der Strafrechtslehrer*), Bonn, 1954, pp. 249-258. Di recente, con specifico riferimento alle segnalate prospettive di riforma della disciplina italiana delle circostanze v. altresì D. PULITANÒ, *Circostanze del reato*, cit., p. 717. Per le ragioni indicate nel testo, non ritengo che la problematica della distinzione tra circostanze ed elementi costitutivi possa essere risolta solo mediante una generica "eliminazione delle circostanze": in questo senso conclude invece G. AMARELLI, *Circostanze ed elementi essenziali*, cit., pp. 2840-2843.

previsione di questa disciplina che deve essere valutato il fondamento, l'utilità e la apprezzabilità delle regole vigenti.

Sul piano delle rimanenti "regole generali" in materia di circostanze, le basi di una eventuale riforma del sistema vanno viceversa correlate con quanto sopra osservato circa gli attuali spazi di rivisitazione dell'odierna disciplina. Una volta definitivamente superata ogni infondata tendenza a valorizzare inesistenti differenze fra circostanze ed altri elementi della fattispecie incriminatrice anche nell'ottica dei criteri di imputazione soggettiva, o dei paralleli canoni di "comunicabilità" fra compartecipi, l'attuale previsione di regole separate potrebbe tranquillamente essere abbandonata[109], sulla falsa riga di quanto accade anche in altre legislazioni straniere[110]. Tanto in questo caso, quanto nell'ipotesi di eventuale conservazione dell'attuale separazione di regime, andrebbe comunque meglio chiarita la necessità di disciplinare secondo criteri omogenei anche l'intero insieme degli elementi differenziali riconducibili ad una fattispecie incriminatrice "indipendente" e, in questa prospettiva, fermo il definitivo superamento dell'attuale criterio di irrilevanza delle attenuanti meramente supposte[111], andrebbe viceversa mantenuta l'opposta regola della rilevanza delle situazioni attenuanti solo oggettivamente integrate (salve ovvie deroghe imposte dalle caratteristiche intrinseche degli elementi di volta in volta considerati)[112].

Ciò premesso, è, però, altresì chiaro che, proprio per la strettissima correlazione esistente fra la tecnica di previsione di elementi (o circostanze) finalizzati ad una variazione delle conseguenze sanzionatorie fissate per una certa figura di reato ed il più generale assetto di un nuovo codice penale, eventuali scelte di revisione dell'attuale "sistema" delle circostanze non potrebbero non essere condizionate, da un lato, dalle stesse soluzioni adottate in vista di una eventuale revisione delle tecniche di predeterminazione delle varie fattispecie incriminatrici e, dall'altro, da quanto si riterrà di operare sul piano delle sanzioni complessivamente previste.

Sul primo versante, ferma l'innegabile l'opportunità di una (quanto meno parziale) revisione dell'attuale ipertrofia del sistema delle circostanze, si potrebbe, ad esempio, pensare a soluzioni analoghe a quelle che, pur risultati ancora controversi, hanno portato in Germania alla previsione dei c.d. *Regelbeispiele*[113]. Ma è ovvio che ogni decisione, anche di questo tenore, non potrebbe non tenere conto di quanto parallelamente operato sul piano della più generale riforma del sistema sanzionatorio e dall'eventuale opzione (anche) per una più articolato assetto di sanzioni. Rispetto alla tradizionale

---

[109] In passato, avevamo avanzato perplessità rispetto alla soluzione in questo senso proposta da C.F. GROSSO, *Responsabilità penale personale*, cit., 279: v. MELCHIONDA, *La "rilevanza oggettiva"*, cit., 1406. Le ragioni di questo dissenso erano tuttavia interamente determinate dal timore di possibili "ritorni" a passate soluzioni di tipo "oggettivo", potenzialmente favoriti dalla perdurante tendenza a considerare le circostanze quali elementi intrinsecamente diversi da quelli costitutivi del reato.

[110] L'esempio più corretto, in quanto non condizionato dalle "problematiche circostanziali" che hanno viceversa contraddistinto gli altri ordinamenti innanzi analizzati, è certamente quello offerto dall'attuale legislazione tedesca: A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 338-348.

[111] Trattasi, infatti, di regola che appare in contrasto con una corretta applicazione del principio di colpevolezza (C.F. GROSSO, *Responsabilità penale*, in «Enciclopedia del Diritto», Milano, Giuffrè, 1968, vol. XV, p. 715) e che necessita di opportuna riforma (C.F. GROSSO, *Questioni aperte in tema di imputazione del fatto*, in AA. VV., *Verso un nuovo codice penale. Ininerari - Problemi - Prospettive*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 254; A. MELCHIONDA, *La nuova disciplina*, cit., pp. 1476)

[112] Sulle caratteristiche di questa disciplina rinvio ancora a quanto riferito in A. MELCHIONDA, *La nuova disciplina*, cit., pp. 1470-71.

[113] Per più ampi riferimenti, rinvio a quanto precisato in A. MELCHIONDA, *Le circostanze*, cit., pp. 320-325. In senso favorevole ad una tecnica di tipo esemplificativo v. anche il noto documento presentato dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Circolare 5 febbraio 1986, n. 1.1.2/17611/46 - Criteri orientativi per la scelta tra delitti e contravvenzioni e per la formulazione delle fattispecie penali*, in «Cassazione penale», 1986, p. 632. A favore di una prospettiva di abbandono del sistema attuale, mediante una riconfigurazione delle circostanze quale meri criteri nominati di commisurazione intraedittale della pena, v. ora G. AMARELLI, *Caratteri e limiti*, cit., p. 187.

previsione della sanzione detentiva, l'articolazione delle fattispecie e delle relative specificazioni aggravanti ed attenuanti ben potrebbe, in ogni caso, essere rivista in chiave parzialmente difforme dall'attuale, con un recupero differenziato della rilevanza modificativa di queste ultime: da un lato, mantenendo la previsione di fattispecie speciali con diretta incidenza sui limiti edittali; dall'altro, provando nuovamente ad esplorare gli spazi di una delimitazione interna della cornice edittale, in ipotesi anche mediante la previsione di sottofattispecie "circostanziate" caratterizzate, come detto, da una rilevanza non vincolante o meramente esemplificativa. E, in questa prospettiva, una semplificazione ed una razionalizzazione del sistema vigente potrebbe essere ottenuta anche con il ricorso ad un modello improntato sulle c.d. classi di pena[114].

Inutile ed impossibile, in ogni caso, proseguire qui una riflessione che merita e necessita di ben più ampio spazio. Il quadro complessivo appare comunque sufficientemente chiaro. Affrancata da tralatici schemi concettuali e da inutili ed infondati retaggi dogmatici del passato, la disciplina italiana delle circostanze si rivela oggi per quello che è: non già il portato di una categoria ontologica del diritto penale, ma solo un modello di soluzione tecnica e contingente di molteplici riflessi di ordine sistematico e funzionale. Se si vuole pensare ad una riforma del sistema vigente è bene, allora, tenere conto che, come è stato fondatamente osservato, «i problemi che oggi si accavallano attorno al mondo artificiale delle circostanze possono essere meglio inquadrati e (forse) risolti se usciamo dalla caverna di tralatici schemi dogmatici e sottoponiamo i modelli legislativi ad analisi critiche che ne disvelino le ideologie implicite e le disfunzioni»[115].

In questa prospettiva, pare allora lecito concludere, che la disciplina italiana delle circostanze è ancora in grado di fornire spunti meritevoli di approfondimento, trattandosi di disciplina che, come visto, se attentamente valutata e compresa ha in sé ancora molto di "vivo" ed il cui "futuro" non pare possa essere genericamente liquidato con una sua drastica e solo apparentemente risolutiva eliminazione.

Bibliografia

ALIMENA, B. **I limiti e i modificatori dell'imputabilità**. vol. III, Torino: Utet, 1899.
ALONSO ALAMO, M. **El sistema de las circunstancias del delito.** Valladolid, 1981.
AMARELLI, G. Caratteri e limiti della disciplina delle circostanze del reato, in AA.VV., **Quale riforma del codice penale? Riflessioni sui Progetti Nordio e Pisapia**, a cura di C. Fiore, S. Moccia, A. Cavaliere, Napoli: ESI, 2009.
AMARELLI, G. Circostanze ed elementi essenziali del reato: il difficile distinguo si ripropone per il furto in abitazione, in **Cassazione penale**, 2007, p. 2815-2843.
BELLAVISTA, G. Il potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena, in **Il Tommaso Natale**, 1975.
BETTIOL, G. **Diritto penale**. 12ª ed. Padova: Cedam, 1982.
BINDING, K. **Handbuch des Strafrechts**. Berlin: Duncker & Humblot, 1885.
BRICOLA, F. **La discrezionalità nel diritto penale**. Milano: Giuffrè, 1965.
BRICOLA, F. Le aggravanti indefinite. Legalità e discrezionalità in tema di circostanze del reato. **Rivista italiana di diritto e procedura penale,** 1964.
BRICOLA, F. Rapporti fra dommatica e politica criminale. **Rivista italiana di diritto e procedura penale**, 1988.

[114] Per una nota proposta di ristrutturazione globale dell'attuale tecnica di predeterminazione edittale delle pene v. T. PADOVANI, *La disintegrazione*, cit., pp. 443-452. Per esigenze di sintesi, sull'ipotizzata opzione di riforma degli effetti modificativi delle circostanze aggravanti ed attenuanti mi permetto qui rinviare a quanto precisato in A. MELCHIONDA, *Riforma del sistema sanzionatorio e cornici edittali di pena. Brevi note a favore di un sistema fondato sulle c.d. "classi di pena",* in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2013, pp. 1292-1299.
[115] D. PULITANÒ, *Circostanze del reato*, cit., p. 719.

BRICOLA, F. Riforma del processo penale e profili di diritto penale sostanziale, in **Studi in memoria di Pietro Nuvolone**, vol. III, Milano: Giuffrè, 1991.
CARRARA, F. Ricettazione dolosa di cose furtive, in **Opuscoli di diritto criminale**, Firenze: Cammelli, 5ª ed., vol. III, 1898.
CHAUVEAU, A.; HÉLIE, F. **Théorie du Code Pénal.** Bruxelles: Meline, vol. I, 1845.
CIGNA, D. Il sistema delle circostanze di reato nel diritto positivo. **Rivista Penale**, v. XC, 1919. pp. 445-461.
CIGNA, D. **Le circostanze del reato nella dottrina, nella legge, nella storia**. Milano: SEI, 1916.
CIGNA, D. Le circostanze di reato nella critica giuridica e storica. **Rivista Penale**, v. LXXXIX, 1919. pp. 371-390.
CIGNA, D. Le circostanze procedurali. **Rivista Penale**, v. LXXXIX, 1919. pp. 138-142
CIGNA, D. **Positivismo e diritto**. Palermo: Trimarchi, 1921.
COCURULLO, B. **Le circostanze del reato**. Napoli, 1940.
CONTENTO, G. **Corso di diritto penale**. Bari: Laterza, 1989.
CONTENTO, G. **Introduzione allo studio delle circostanze del reato.** Napoli: Jovene, 1963.
CONTI, U. La pena e il sistema penale del codice italiano, in **Enciclopedia del diritto penale italiano**, a cura di E. Pessina, Milano: SEI, vol. IV, 1910.
CORDERO, F. Circostanze "generiche" e termine di prescrizione. **Rivista italiana di diritto e procedura penale.** 1958.
COSTA, S. Circostanze oggettive e soggettive del reato, in **Nuovo Digesto Italiano**, Torino: Utet, vol. III, 1938.
CRIVELLARI, G. **Il Codice per il Regno d'Italia**. Torino: Utet, vol. VIII, 1898.
DAVID, R. **I grandi sistemi giuridici contemporanei**. 2ª ed., Padova: Cedam, 1973.
DE VERO, G. **Circostanze del reato e commisurazione della pena**. Milano: Giuffrè, 1983.
DE VERO, G. Le circostanze del reato al bivio tra reintegrazione e disintegrazione sistematica. I riflessi delle novelle del 1984. **Rivista italiana di diritto e procedura penale**, 1986.
DELOGU, T. Potere discrezionale del giudice penale e certezza del diritto. **Rivista italiana di diritto e procedura penale**, 1976.
DOLCINI, E. **La commisurazione della pena**. Padova: Cedam, 1979.
DOLCINI, E. Potere discrezionale, in **Enciclopedia del Diritto**, Milano: Giuffrè, vol. XXXIV, 1985.
DURANTE, S. Attenuanti, in **Digesto Italiano**, Torino: Utet, vol. IV-2, 1926, pp. 144-162.
ENGISCH, K. **Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswissenschaft unserer Zeit.** Heidelberg: Winter, 1953.
FERRI, E. Progetto preliminare di Codice penale italiano per i delitti (1921), in E. FERRI, **Principii di diritto criminale.** Torino: Utet, 1928.
FIANDACA, G.; MUSCO, E. **Diritto penale**, P.G. 8ª ed. Bologna: Zanichelli, 2019.
FIORE, C.; FIORE, S. **Diritto penale**, P.G. 6ª ed. Torino: Utet, 2020.
FLORIAN, E. Del concorso fra le varie circostanze di cui all'art. 29, in **La Cassazione Unica**, 1904.
FRAMARINO DE' MALATESTA, N. **Studio sulla comunicazione delle circostanze nel delitto**. Napoli: Stabilimento tipografico dell'Iride, 1887.
FROSALI, R.A. **Concorso di norme e concorso di reati.** 2ª ed. Milano: Giuffrè, 1971.
GALLO, M. Sulla distinzione tra figura autonoma di reato e figura circostanziata. **Rivista italiana di diritto penale,** 1949.
GARÇON, E. **Code pénal annoté**. Paris, vol. I, 1952.
GARRAUD, R. **Traité théorique et pratique du Droit Pénal français**. 3ª ed. Paris, vol. II, 1914.
GEERDS, F. **Zur Lehre von der Konkurrenz im Strafrecht**. Hamburg: Hansischer Gildenverlag J. Heitmann, 1961.
GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. **Teoría general de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal**. Valencia: Tirant lo Blanc, 1988.
GROSSO, C.F. Questioni aperte in tema di imputazione del fatto, in AA. VV., **Verso un nuovo codice penale. Ininerari - Problemi – Prospettive**. Milano: Giuffrè, 1993.
GROSSO, C.F. Responsabilità penale, in **Enciclopedia del Diritto**, Milano: Giuffrè, vol. XV, 1968.
GUERRINI, R. **Elementi costitutivi e circostanze del reato**. Milano: Giuffrè, 1988.
KLASS, G.K.W. **Das Zusammentreffen von qualifizierten und privilegierten Delikten**. Frankfurt am Main, 1960.
LATAGLIATA, A.R. **Circostanze discrezionali e prescrizione del rea*to***. Napoli: Jovene, 1967.
LEGRAVEREND, J. M. **Traité de la législation criminelle en France**. 3ª ed. Paris: Imprimerie Royale vol. I, 1830.
LEONE, G. **Reato abituale, continuato e permanente.** Napoli: Jovene, 1937.
LUCCHINI, Aggravanti (cause) e attenuanti (cause), in **Digesto Italiano**. Torino: Utet, vol. II-2, 1893, pp. 1-3.

MALINVERNI, A. *Circostanze del reato*, in **Enciclopedia del Diritto**, Milano: Giuffrè, vol. VII, 1961.
MALINVERNI, A. Per una teoria generale delle circostanze aventi a fondamento la personalità del soggetto attivo del reato. **La Scuola Positiva**, 1965.
MANNA, A. Circostanze del reato, in **Enciclopedia Giuridica**, Roma: Treccani, vol. VI, 1993.
MANTOVANI, F. **Diritto penale**. 10ª ed. Padova: Cedam, 2017.
MARCONI, G. **Il nuovo regime di imputazione delle circostanze aggravanti**. Milano: Giuffrè, 1992.
MARINI, G. Circostanze del reato (Diritto penale), in **Novissimo Digesto Italiano**. Torino: Utet, 1980.
MARINI, G. **Le circostanze del reato. Parte generale**. Milano: Giuffrè, 1965.
MARINUCCI, G.; DOLCINI, E.; GATTA, G.L. **Manuale di diritto penale**, P.G. 11ª ed., Milano: Giuffré, 2022.
MASSA, M. **Le attenuanti generiche**. Napoli: Jovene, 1959.
MASUCCI, L. Il sistema di commisurazione delle pene. **Supplemento della Rivista Penale**, v. II, 1893-94.
MAURACH, R. **Die Behandlung der unselbständigen tatbestandlichen Abwandlungen und der eigenständigen Verbrechen de lege ferenda, in Materialen zur Strafrechtsreform**, (*Gutachten der Strafrechtslehrer*). Bonn, vol. I, 1954.
MELCHIONDA, A. La nuova disciplina di valutazione delle circostanze del reato. **Rivista italiana di diritto e procedura penale**, 1990.
MELCHIONDA, A. **Le circostanze del reato. Origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica**. Padova: Cedam, 2000.
MELCHIONDA, A. Riforma del sistema sanzionatorio e cornici edittali di pena. Brevi note a favore di un sistema fondato sulle c.d. "classi di pena". **Rivista italiana di diritto e procedura penale,** 2013, pp. 1292-1299.
MIRTO, P. Le circostanze del reato e la nozione di elementi caratterizzanti. **Rivista Penale**, (XCVII), 1923.
MORO, A. **Unità e pluralità di reati**. Padova: Cedam, 1951.
ORTOLAN, J. **Éléments de droit penal**. 5ª ed. Paris, 1886.
PACHECO, J.F. **El Código Penal concordado y comentado**. 5ª ed. Madrid, vol. I, 1881.
PADOVANI, T. Appunti sull'evoluzione del concetto di colpevolezza. **Rivista italiana di diritto e procedura penale,** 1973.
PADOVANI, T. Circostanze del reato, in **Digesto delle discipline penalistiche**. Torino: Utet, vol. II, 1988.
PADOVANI, T. La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale. **Rivista italiana di diritto e procedura penale**, 1992.
PAGLIARO, A. **Il fatto di reato**. Palermo: Priulla, 1960.
PALAZZO, F. **Corso di diritto penale**. 8ª ed., Torino: Giappichelli, 2021.
PANNAIN, R. **Gli elementi essenziali e accidentali del reato**. Roma: Athenaeum, 1936.
PECCIOLI, A. **Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento**. Genova: Brigati, 2008.
PEDROSA MACHADO, M.N. **Circunstâncias das infracções e sistema do direito penal português**. Lisboa, 1989.
PELLEGRINI, L. **Circostanze del reato: trasformazioni in atto e prospettive di riforma**. Firenze: Firenze University Press, 2014.
PETERS, K. **Die kriminalpolitische Stellung des Strafrichters bei der Bestimmung der Strafrechtsfolgen**. Berlin: Springer, 1932.
PREZIOSI, S. **La fattispecie qualificata.** Padova: Cedam, 2000.
PUECH, M. **Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle**. Paris: Cujas, vol. I, 1976.
PULITANÒ, D. Circostanze del reato. Problemi e prospettive, in *Sc***ritti in memoria di Giuliano Marini**, a cura di S. Vinciguerra e F. Dassano, Napoli: ESI, 2010.
PUTINATI, S. **Responsabilità dolosa e colposa per le circostanze aggravanti**. Torino: Giappichelli, 2008.
RADBRUCH, G. **Die gesetzliche Strafänderung, in Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts**, A.T. Berlin: Liebmann, vol. III, 1908.
RISICATO, L. **Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato.** Milano: Giuffrè, 2001.
ROSSI, P. **Trattato di Diritto penale**. Trad. di E. Pessina, Torino: Utet, 1853.
SABATINI, G. Appunti sulle circostanze del reato e sul loro concorso, in **Archivio Penale**, v. I, 1952.
SALINERO ALONSO, C. **Teoría general de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y el artículo 66 del Código Penal**. Granada: Comares, 2000.
SANTORO, A. **Teoria delle circostanze del reato**. Roma: Tipografia delle Mantellate, 1933.
SANTORO, A. **Le circostanze del reato.** Torino: Utet, 1952.
SANTORO, A. Circostanze del reato, in *Novissimo* **Digesto Italiano**. Torino: Utet, vol. III, 1959.
SPENA, A. Accidentalia delicti? Le circostanze della struttura del reato. **Rivista italiana di diritto e procedura penale**. 2009.
STILE, A.M. **Il giudizio di prevalenza e di equivalenza tra le circostanze**. Napoli: Jovene, 1971.

STILE, A.M. La minore età nel gioco delle circostanze del reato ex art. 69 c.p., in **Giurisprudenza di merito,** v. II, 1975.

STILE, A.M. Probleme und Besonderheiten der Strafzumessung in Italien. **Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft,** (94), 1982.

TIRAQUELLUS, A. **De poenis legum ac consuetudinum, Statutorumque temperandis, aut etiam remittendis, et id quibus quotque ex causis**. Venetiis, 1560.

VASSALLI, G. Reato complesso, in **Enciclopedia del Diritto**, Milano: Giuffrè, vol. XXXVIII, 1987.

WÜRTENBERGER, T. Die irrationalen Elemente bei der Strafzumessung, in **Kriminalpolitik im sozialen Rechtsstaat,** Stuttgart: Enke, 1970.

WÜRTENBERGER, T. **La situazione spirituale nella scienza penalistica in Germania**, trad. it. a cura di M. Losano e F.G. Répaci, Milano: Giuffrè, 1965.

ZUCCALÀ, G. Delle circostanze del reato, in **Commentario breve al Codice Penale**, a cura di A. Crespi, F. Stella e G. Zuccalà, Padova: Cedam, 1992.

Recebido em: 04/08/2022
Aprovado em: 29/11/2022